



Corso di laurea in Economia e Management

Cattedra Contabilità e Bilancio

## Bilanci di liquidazione

Prof. Alessandro Musaio

---

RELATORE

Pietro Santi - Matr. 278321

---

CANDIDATO

Anno Accademico 2024/2025

## BILANCI DI LIQUIDAZIONE

### INDICE

Introduzione	p. 3
La liquidazione di società di capitali:	
- Profili definitivi	p. 5
- Il procedimento di liquidazione	p. 7
I bilanci di liquidazione: finalità, forma e contenuto:	
- Premessa	p. 12
- La situazione dei conti	p. 15
- Il rendiconto sulla gestione degli amministratori	p. 16
- Il bilancio iniziale di liquidazione (inventario)	p. 17
- I bilanci intermedi (annuali) di liquidazione	p. 20
- Il bilancio finale di liquidazione	p. 21
Valutazioni di funzionamento e valutazioni di liquidazione:	
- I criteri di valutazione da adottare in fase di liquidazione	p. 26
- Società in liquidazione con attività in continuazione	p. 28
- La revoca dello stato di liquidazione	p. 30
- Principi e criteri di formazione dei bilanci delle società “ <i>IAS compliant</i> ”	p. 33
Il nuovo OIC 5: analisi e sintesi delle principali modifiche proposte	
- Le ragioni delle modifiche apportate al principio contabile	p. 36
- Struttura e contenuto del nuovo bilancio di liquidazione	p. 37
- I nuovi criteri di valutazione	p. 41
Conclusioni	p. 44
Bibliografia	p. 46

## INTRODUZIONE

Il presente elaborato ha come oggetto l'analisi del "*bilancio di liquidazione*", vale a dire il documento di sintesi contabile che l'organo preposto allo svolgimento delle operazioni tese – almeno nella generalità dei casi – all'estinzione dell'impresa societaria è tenuto a predisporre per rappresentare, con la cadenza stabilita dal Codice Civile, i componenti patrimoniali ormai (spesso) privi di qualsiasi vincolo di complementarietà ed il risultato delle operazioni della procedura, a beneficio dei vari soggetti interessati a conoscerli.

Il bilancio di liquidazione rappresenta una fase cruciale nel ciclo di vita di una società di capitali, segnando il passaggio dalla normale operatività aziendale alla cessazione definitiva dell'attività. Questo documento contabile assume una funzione fondamentale non solo per la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società in liquidazione, ma anche per garantire la tutela degli interessi dei creditori, dei soci e degli altri *stakeholder* coinvolti.

Il bilancio di liquidazione, come si dirà, ha perciò caratteristiche e finalità diverse dall'ordinario bilancio di esercizio e, nella sua configurazione risultante dall'attuale regolamentazione recata dal principio contabile ad oggi in vigore, prevede l'adozione di criteri di apprezzamento del patrimonio basati sui valori di realizzo, anch'essi quindi distanti da quelli normalmente seguiti dal redattore del bilancio, allo scopo di determinare il cosiddetto "capitale di liquidazione".

Tali tradizionali peculiarità, tuttavia, sono attualmente oggetto di profonda revisione ad opera dell'Organismo Italiano di Contabilità – lo *standard setter* riconosciuto dalla legge, con il compito (fra gli altri) di emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile – che, nel prendere atto delle modifiche intervenute in materia di bilancio e soprattutto delle criticità riscontrate dagli operatori nell'applicazione delle disposizioni ad oggi in vigore, ha pubblicato in bozza un nuovo principio contabile di riferimento.

La presente tesi si propone di analizzare in modo approfondito la disciplina giuridica e contabile del bilancio di liquidazione, in senso ampio, con particolare attenzione alle norme previste dal Codice Civile, ai principi contabili nazionali (OIC) e, ove rilevante, agli standard internazionali (IAS/IFRS). Verranno esaminati i presupposti che conducono alla messa in liquidazione di una società, le modalità di redazione dei documenti contabili che appositamente devono essere redatti nella fase preliquidatoria ed all'inizio della procedura, dei bilanci intermedi di liquidazione e di quello finale, nonché le responsabilità degli organi sociali coinvolti nel processo.

L'obiettivo è quello di offrire una visione sistematica e critica del tema, evidenziando le principali problematiche applicative e le possibili soluzioni interpretative, anche alla luce della dottrina e della prassi professionale.

La trattazione è articolata in più capitoli, con l'intento di evidenziare l'importanza dell'informativa contabile che deve essere resa in occasione del procedimento liquidatorio, attraverso l'analisi delle sue finalità, della sua forma e struttura, dei criteri di valutazione che devono essere adottati e delle criticità che possono emergere durante questa ultima fase di vita dell'impresa.

In particolare, nel primo capitolo si fornisce una sintesi del profilo definitorio del concetto di liquidazione, alla luce del quadro normativo vigente, nonché delle varie fasi del processo che conduce di regola all'estinzione della società, illustrando le attività e le operazioni richieste ai principali attori coinvolti. Ciò è indispensabile per comprendere obiettivi, forma e contenuto del bilancio di liquidazione, nella sua accezione più ampia.

Con il secondo capitolo si entra nel cuore della questione, poiché vengono illustrate la struttura del bilancio di liquidazione, le sue peculiarità e gli aspetti problematici che lo rendono un documento unico.

Nel terzo capitolo, ci si sofferma sui criteri di valutazione da adottare in fase di liquidazione, analizzando separatamente il caso in cui l'assemblea dei soci abbia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività dell'impresa o di suoi specifici rami, le conseguenze che determina sui bilanci la possibile revoca della liquidazione e i principi ed i criteri di formazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della liquidazione delle società che, per obbligo o per scelta, si avvalgono dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il quarto ed ultimo capitolo, infine, pone l'attenzione sulle ragioni e sul contenuto della proposta di aggiornamento del principio contabile OIC 5, confrontando i contenuti più significativi di quello attualmente in vigore con la bozza resa pubblica dall'Organismo Italiano di Contabilità nell'aprile 2024 ed ancora non definitivamente approvata.

## LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

### Profili definatori

Lo scioglimento e la conseguente fase di liquidazione rappresentano la fase conclusiva della vita dell'impresa organizzata secondo i tipi delle società di capitali. Una volta sciolto il vincolo che impegnava i soci e il patrimonio sociale al perseguimento dello scopo statutario, il patrimonio stesso deve essere monetizzato al fine di assicurare, in via prioritaria, il pieno soddisfacimento dei creditori sociali e solo l'eventuale residuo attivo (cioè il cosiddetto "capitale di liquidazione") potrà essere attribuito ai soci, in proporzione alla percentuale di partecipazione di ciascuno di essi al capitale della società.

Con la riforma del diritto societario, conseguita con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6<sup>1</sup>, il legislatore delegato ha profondamente innovato la disciplina della vicenda dissolutiva delle società di capitali, secondo due linee guida principali: la semplificazione del procedimento di liquidazione volontaria e l'introduzione di regole che contemplino la possibilità di conservare il valore residuo dell'impresa.

Coerentemente con la prima istanza, le disposizioni regolatrici della materia – in precedenza disseminate nel *corpus* del Codice Civile e diversificate in ragione del diverso tipo societario - sono state concentrate nel Capo VIII del Titolo V del Libro V, ora intitolato "*Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*"<sup>2</sup>.

In attuazione della seconda direttrice che ha ispirato la riforma, invece, il legislatore ha fatto proprie le istanze di conservazione dell'organismo produttivo e della funzione sociale dell'impresa, allorché quest'ultima sia ancora vitale, disponendo che gli amministratori mantengano comunque – nella fase successiva al verificarsi di una causa di scioglimento – il potere di gestire l'azienda (benché con la finalità di conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale), prevedendo per i soci la possibilità di revocare in ogni momento lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, nonché la possibilità di conferire ai liquidatori il potere di compiere gli "*atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa, compreso l'esercizio provvisorio in funzione del migliore realizzo*" (art. 2487 Cod. Civ.).

Questa mutata prospettiva in cui si colloca il procedimento liquidatorio, teso – laddove possibile - a salvaguardare l'eventuale valore residuo dell'impresa, impone una rivisitazione della nozione tradizionalmente accolta in dottrina di "liquidazione" che, partendo dal presupposto che essa sia la conseguenza diretta di una crisi irreversibile, pone l'accento sulla finalità dell'istituto, ovvero quella di convertire il capitale di un'azienda in disfunzione, distribuendone l'importo fra i creditori concorrenti<sup>3</sup>. Con

<sup>1</sup> Di attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante delega al Governo per la riforma del diritto societario.

<sup>2</sup> Tale disciplina trova applicazione anche alle società cooperative, in forza del generale richiamo contenuto nell'art. 2519 Cod. Civ., in linea con l'intenzione del legislatore della Riforma, di non fare della cooperativa un tipo societario diverso rispetto a quelli disciplinati dal Titolo V.

<sup>3</sup> Cfr., fra gli altri, M. Confalonieri, *I bilanci nella liquidazione volontaria*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 3/1989, p. 349; M. Paoloni – F.M. Cesaroni, *I bilanci straordinari*, Cedam, Padova, 1999, p. 318; M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 747; G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione. Profili evolutivi e analisi della nuova disciplina contabile*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 3.

la liquidazione, intesa in questi termini, il patrimonio aziendale “*viene convertito in denaro mediante la vendita separata dei beni che lo compongono, il realizzo dei crediti ed il pagamento dei debiti*”<sup>4</sup>.

In una siffatta prospettiva, per cui il presupposto logico della liquidazione deve rinvenirsi in una situazione di crisi economico-finanziaria dell’impresa alla quale non è possibile porre rimedio, è del tutto evidente che non ha senso alcun tipo di ragionamento in merito alle future prospettive dell’azienda. Il dissesto dal quale scaturisce il processo liquidatorio incide negativamente sulla organizzata interazione fra gli elementi patrimoniali che costituiscono l’azienda, come impressa dall’imprenditore e ne compromette, per definizione, l’attitudine a permanere e ad operare nel futuro.

In dottrina, pertanto, il concetto di liquidazione e quello di continuità aziendale (cosiddetto “*going concern*”) si presentano storicamente come del tutto antitetici, come cioè se uno fosse del tutto incompatibile rispetto all’altro.

Come si è accennato poc’anzi, tuttavia, il legislatore della riforma ha fatto propria una nozione della vicenda estintiva dell’impresa più ampia, che non necessariamente sottende situazioni patologiche di irreversibile dissesto aziendale. Sicché, la riferita definizione storicamente accettata, pur tuttora valida in talune situazioni, deve essere rivisitata e non può ormai ritenersi più valida in senso generale ed assoluto.

In primo luogo, infatti, la liquidazione potrebbe conseguire a dinamiche che nulla hanno a che fare con situazioni di difficoltà di tipo economico-finanziario (si pensi, ad esempio, a sopravvenuti insanabili contrasti fra i soci), che – pur imponendo l’avvio della fase di estinzione dell’impresa – non richiedono necessariamente e definitivamente il venir meno del presupposto della continuità aziendale, in quanto il compendio organizzato ben potrebbe continuare a funzionare, in quanto tale, presso terzi. Ovvero, l’impossibilità di continuare ad operare quale complesso organizzato di beni, rapporti giuridici e persone potrebbe interessare solo una parte, vale a dire un ramo dell’intera azienda che fa capo al soggetto giuridico (è questo il caso dell’impresa che svolge più attività fra loro complementari, in cui, ad esempio, solo una di esse si riveli ormai antieconomica). Inoltre, anche in situazioni di crisi irreversibile, i liquidatori potrebbero ritenere preferibile – per una molteplicità di fattori, non necessariamente e non tutti di carattere economico – cedere l’intera azienda in funzionamento, anziché procedere al realizzo dei singoli *asset* isolatamente considerati. Da ultimo, come detto, lo stato di liquidazione potrebbe essere revocato, in esito per esempio ad un riassetto del patrimonio dell’impresa, piuttosto che procedere alla sua realizzazione in forma liquida.

Con ciò si vuole dire che, secondo l’attuale configurazione della vicenda estintiva dell’impresa, la dicotomia fra liquidazione e continuità aziendale deve essere accettata solo in relazione al verificarsi di talune cause di scioglimento e non si rivela più attuale nella generalità delle fattispecie che concretamente possono verificarsi.

Ne consegue che la liquidazione può essere ad oggi definita come “*quel procedimento che, se e quando realizzato, trasforma in denaro il patrimonio aziendale o parte di esso, avvenendo tramite la vendita separata*

---

<sup>4</sup> M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari*, op. cit., p. 748.

*dei beni o la cessione in blocco dell'impresa o di un suo ramo, senza necessariamente implicare la cessazione assoluta dell'attività o la perdita di continuità aziendale*<sup>5</sup>.

Tale mutato inquadramento concettuale, come si vedrà, determina inevitabili e peculiari implicazioni di natura contabile, destinate a caratterizzare l'articolata informativa economico-finanziaria che è peculiare delle imprese in liquidazione e che, in senso lato, costituiscono i cosiddetti "bilanci di liquidazione".

### **Il procedimento di liquidazione**

La fase di "dissoluzione" della società, che è la fase terminale di vita dell'impresa, può essere suddivisa dal punto di vista normativo in tre distinti periodi, quale sia la situazione che la determina<sup>6</sup> e può protrarsi anche diversi anni:

- una fase iniziale, che corrisponde all'apertura della liquidazione e passa attraverso l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società e la relativa pubblicità (artt. 2484 e 2485 Cod. Civ.), in cui la gestione dell'impresa è ancora affidata agli amministratori, fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori (art. 2486 e 2487-bis Cod. Civ.);
- una fase intermedia, corrispondente al procedimento di liquidazione vero e proprio, che va dalla pubblicazione della nomina dei liquidatori fino al deposito del bilancio finale di liquidazione ed all'esecuzione del piano di riparto (artt. 2487-2494 Cod. Civ.) e
- una fase finale, che corrisponde alla chiusura della liquidazione e all'estinzione della società, a seguito della sua cancellazione e al deposito dei libri contabili e sociali presso il registro delle imprese (artt. 2495 e 2496 Cod. Civ.).

Le situazioni che possono indurre la compagine sociale a disporre volontariamente la liquidazione della società possono genericamente essere ricondotte a fattori di natura "soggettiva" o a situazioni di carattere "esterno" all'entità giuridica. Le prime sono quelle che riguardano situazioni personali dei soci, mentre le seconde attengono a circostanze di natura contingente, che possono indurre gli stessi consociati a cessare l'attività economica svolta in comune<sup>7</sup>. Prima della riforma del diritto societario, come detto, il sistema delle cause di scioglimento risultava regolato (principalmente) dall'art. 2484 Cod. Civ. e, in aggiunta, da una serie di norme sparse nello stesso Codice Civile e da leggi speciali.

<sup>5</sup> Cfr. G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione*, op. cit., p. 8.

<sup>6</sup> La ripartizione della liquidazione nelle tre distinte e collegate fasi di apertura, sviluppo e chiusura viene, fra gli altri, riportata da M.S. Avi – M. Doria – S. Franchin, *La liquidazione delle società*, Il Sole 24 ORE, Milano, 2008, p. 182, ove anche ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>7</sup> Cfr. M. Confalonieri, *I bilanci nella liquidazione volontaria*, cit., p. 350. In verità, secondo M.G. Musardo, *La problematica individuazione dei criteri di redazione del bilancio in caso di perdita di continuità aziendale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 5/2016, p. 1091, entrambi gli aspetti devono verificarsi, in quanto, "per potersi parlare di definitiva ed irreversibile perdita di continuità aziendale non basta che la stessa sia emersa su un piano puramente oggettivo-gestorio, ... ma è anche necessario che la perdita di continuità sia emersa anche nella sua dimensione soggettiva per la indisponibilità degli stessi consociati ad investire nella propria impresa".

Oggi, l'art. 2484 Cod. Civ. – rubricato “*Cause di scioglimento*” – contiene non solo il relativo catalogo, ma anche una trattazione degli effetti che esse producono<sup>8</sup>. Si tratta, in particolare delle seguenti:

1. Scioglimento per decorso del termine di durata stabilito statutariamente, laddove la società non sia contratta a tempo indeterminato e sempre che la durata della società non sia prorogata prima della scadenza, con delibera dell'assemblea straordinaria;
2. Scioglimento per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, la cui concreta operatività dipende chiaramente dal grado di specificità dello scopo sociale statutariamente stabilito. Anche la fattispecie dissolutiva in esame può essere neutralizzata dall'assemblea che deliberi le modifiche statutarie opportune e necessarie;
3. Scioglimento per l'impossibilità di funzionamento e per la continuata inattività dell'assemblea, evidentemente in relazione a delibere necessarie ed indispensabili per il corso normale dell'attività sociali (ad esempio, la reiterata mancata approvazione del bilancio di esercizio), che denota un cronico ed insanabile dissidio fra i soci o un disinteresse da parte degli stessi verso le vicende societarie;
4. Scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, a meno che l'assemblea deliberi la sua reintegrazione ad un ammontare non inferiore al minimo legale, ovvero la trasformazione della società in un tipo diverso, per il quale è richiesto un capitale minimo non inferiore a quello residuo;
5. Scioglimento per recesso dei soci, allorché siano falliti i tentativi di riallocare le relative azioni o quote e di acquistarne o liquidarne la partecipazione;
6. Scioglimento per deliberazione dell'assemblea, con la quale i soci manifestano la propria volontà di porre fine al rapporto sociale prima del termine finale e nonostante vi sia ancora la possibilità di conseguire l'oggetto statutario, in ossequio ai principi generali di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e di libertà contrattuale (art. 1322 Cod. Civ.)<sup>9</sup>;
7. Scioglimento per cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, predeterminate dai soci nel rispetto della libertà di iniziativa e dell'autonomia privata (come, ad esempio, il mancato raggiungimento di un determinato livello minimo di utili in uno o più esercizi sociali, l'uscita dalla compagine sociale di taluno dei soci, la mancata conclusione di un contratto di particolare importanza, ecc.);
8. Scioglimento per altre cause previste dalla legge. Si tratta di una pluralità di fattispecie previste o che potranno essere previste dallo stesso Codice Civile o da leggi speciali, tra cui, ad esempio, il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, la sentenza che accerti e dichiari la

<sup>8</sup> Per approfondimenti, si veda C. Pasquariello, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Cedam, Padova, 2005, Vol. III, pp. 2144 e sgg.; P. Balzarini, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, a cura di L.A. Bianchi e G. Strampelli, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Egea, Milano, 2016, pp. 12 e sgg..

<sup>9</sup> Mentre la deliberazione assembleare adottata per constatare il verificarsi di una qualsiasi altra causa di scioglimento ha una mera efficacia dichiarativa di un fatto che, autonomamente, determina l'effetto estintivo della società, la delibera assunta ex art. 2484, n. 6), Cod. Civ. ha efficacia costitutiva dello scioglimento stesso, nonché modificativa dell'atto costitutivo e, perciò, richiede le particolari forme procedurali e pubblicitarie dell'assemblea straordinaria.

nullità della società iscritta nel registro delle imprese per un'anomalia grave di non conformità al modello legale, la definitiva cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori nelle società in accomandita per azioni.

Tra gli obblighi degli amministratori che, come noto, “*devono adempiere i doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze*” (art. 2392 Cod. Civ.), vi è anche quello di vigilare sul verificarsi di una delle cause di scioglimento e provvedere “*senza indugio*” agli adempimenti previsti dall'art. 2484 Cod. Civ.<sup>10</sup>. Per eventuali ritardi od omissioni, essi rispondono illimitatamente e solidalmente per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Identica responsabilità si configura nel caso di violazione dell'obbligo, in seguito al verificarsi di una delle cause di scioglimento, di “*gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale*” (art. 2486 Cod. Civ.). Ciò significa che gli atti compiuti dopo che si è verificata una delle fattispecie sopra ricordate sono perfettamente validi ed impegnano la società, ma coloro che hanno il dovere di amministrarla sono tenuti al risarcimento del danno<sup>11</sup>. In alti termini, tutte le nuove operazioni poste in essere dagli amministratori devono essere finalizzate non più al perseguimento dell'oggetto sociale ed alla massimizzazione del profitto a beneficio dei soci, bensì alla conservazione dell'impresa e del suo patrimonio.

Nel caso in cui la causa di scioglimento venga accertata o deliberata in sede assembleare, gli amministratori non avranno da effettuare altro adempimento che quello di assicurarne la relativa pubblicità. Qualora, invece, lo scioglimento derivi da cause diverse e l'atto costitutivo o lo statuto non abbiano compiutamente predeterminato le regole del nuovo assetto liquidativo della società (ipotesi, per la verità, inverosimile), dovrà essere con sollecitudine convocata l'assemblea, per deliberare – con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto – il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di essi, la nomina dei liquidatori, nonché i criteri della liquidazione e i poteri dei liquidatori stessi. In tutti i casi di omissione di adempimenti da parte degli amministratori o dell'assemblea, i singoli soci o amministratori, ovvero i sindaci, possono chiedere l'intervento del tribunale.

---

<sup>10</sup> L'accertamento a cui gli amministratori devono procedere consiste, in sostanza, in una verifica finalizzata a riscontrare in concreto la ricorrenza dei presupposti di fatto che integrano le varie fattispecie di circostanze estintive e porta ad una dichiarazione di scienza dell'avvenuto scioglimento, previa individuazione della causa che lo ha determinato. Esulano dall'ambito di applicazione della norma richiamata i casi in cui lo scioglimento sia deliberato dall'organo assembleare, ovvero esso si ricolleggi a cause determinate dall'atto costitutivo o dallo statuto.

<sup>11</sup> L'art. 2486, comma 3, Cod. Civ. dispone che “*Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura*”.

La cessazione della carica degli amministratori avviene automaticamente con l'iscrizione della nomina e dei poteri dei liquidatori nel registro delle imprese; da tale momento occorre aggiungere alla denominazione sociale l'indicazione che la società è in liquidazione.

L'art. 2487-*bis* Cod. Civ. disciplina la successione, senza soluzione di continuità, tra amministratori e liquidatori e prevede il passaggio di consegne dagli uni agli altri. I primi devono consegnare a questi ultimi, anzitutto, i “*libri sociali*”, dovendosi intendere per tali sia quelli di stretta pertinenza degli amministratori, sia i libri e le scritture contabili richiesti ai sensi dell'art. 2214 Cod. Civ.. In secondo luogo, gli amministratori sono tenuti a consegnare ai liquidatori una “*situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento*”, vale a dire un documento di sintesi contabile che descrive lo stato dei fatti alla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento. Da ultimo, è compito degli amministratori quello di fornire ai liquidatori “*un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato*” e fino al momento della cessazione dalla carica ed al subentro dell'organo preposto alla fase liquidatoria. Di certo, i documenti contabili anzidetti fanno riferimento a periodi di tempo differenti, come si avrà modo di precisare nel prosieguo.

La consegna della suddetta documentazione<sup>12</sup> deve risultare da apposito verbale, che di fatto attesta il passaggio della società dalla fase di ordinario svolgimento dell'attività d'impresa a quella di liquidazione.

Occorre rilevare, peraltro, che durante la liquidazione continuano ad essere applicabili tutte le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee, sugli organi di amministrazione e di controllo, in quanto compatibili con la speciale situazione in cui versa ormai la società (art. 2488 Cod. Civ.). I soci, pertanto, possono essere convocati per revocare o sostituire i liquidatori e per modificarne i poteri, per nominare i sindaci il cui mandato sia scaduto, per approvare il bilancio annuale, per deliberare eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori e sindaci. Analogamente, il collegio sindacale (ed il revisore) continua, se esistente, ad esercitare le proprie funzioni di vigilanza nei confronti dei liquidatori.

Il Codice Civile, come detto, rimette all'assemblea, in sede di nomina, la definizione dei poteri dei liquidatori e assegna agli stessi, salvo diversa decisione dei soci o diversa previsione statutaria, il potere di compiere “*tutti gli atti utili per la liquidazione della società*” (art. 2489, comma 1, Cod. Civ.), ivi inclusa la facoltà di continuare l'attività d'impresa, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. In tale ultima eventualità, la responsabilità dei liquidatori è identica a quella degli amministratori.

L'art. 2490 Cod. Civ. delinea la disciplina dei bilanci in fase di liquidazione, richiamando le disposizioni contenute negli artt. 2423 e sgg. Cod. Civ., in quanto compatibili. Su tali prescrizioni si dirà meglio nel prosieguo. Una disposizione particolare è contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2490 citato, per cui se per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese.

---

<sup>12</sup> La consegna deve poi, necessariamente, comprendere anche i “valori sociali” (denaro e valori esistenti in cassa, titoli ed altri strumenti finanziari, libretti di assegni, ecc.), nonché “giuridicamente” l'intero patrimonio della società e tutti gli altri documenti della medesima, anche di natura diversa da quella strettamente amministrativo-contabile.

Il Codice dispone, quale regola generale in capo ai liquidatori il divieto di distribuire ai soci acconti sul risultato della liquidazione, purché sia salvaguardata la “*disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali*”, come risultanti “*dai bilanci*” (art. 2491, comma 2, Cod. Civ.). Ovviamente, la ripartizione di acconti ricade sotto la personale responsabilità dei liquidatori, i quali rispondono per i danni cagionati ai creditori sociali in caso di violazioni delle citate disposizioni; al fine di prevenire eventuali rischi, quindi, la norma prevede la possibilità che i liquidatori subordinino la ripartizione di acconti alla prestazione, da parte dei loro percettori, di “*idonee garanzie*”.

Concluse le attività dissolutive del patrimonio sociale, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, che viene depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese e riceve l’approvazione in modo tacito, qualora nessuno dei soci presenti opposizione entro novanta giorni, ovvero nel caso in cui tutti i soci sottoscrivano quietanza senza riserve delle somme ricevute nella ripartizione dell’attivo residuo (art. 2493 Cod. Civ.)<sup>13</sup>. Al fine di evitare la continuazione della liquidazione in caso di disinteresse dei soci, l’art. 2494 Cod. Civ. prevede che le somme non riscosse vengano depositate presso una banca, con indicazione del nominativo dei soci aventi diritto.

A questo punto, i liquidatori hanno completato la loro opera e rimane a loro carico un ultimo adempimento: richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e depositare i libri sociali presso lo stesso, ove verranno conservati per dieci anni (art. 2495 Cod. Civ.). Con tale incombenza, la società deve considerarsi definitivamente estinta, tanto che i creditori possono far valere le loro eventuali ragioni residue solo nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da essi ricevute in base al bilancio finale di liquidazione e dei liquidatori, se vi è colpa di questi ultimi.

Da ultimo, va ricordato che l’art. 2487-*ter* Cod. Civ. prevede che lo stato di liquidazione possa essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e previa eliminazione della causa di scioglimento. Siffatta previsione è la conseguenza logica del principio dettato dalla legge delega, di favorire le ragioni di continuazione o di ripristino dell’impresa, da conciliare però con la necessità di tutela dei soci dissenzienti e dei terzi. A tal fine è disposto che i creditori sociali acconsentano alla revoca o siano integralmente soddisfatti (l’effetto della deliberazione di revoca è posticipato a sessanta giorni dalla relativa iscrizione, infatti, per consentire eventuali opposizioni) e che i soci che non abbiano concorso alla decisione abbiano inderogabilmente il diritto di recesso. Nulla il legislatore dispone in merito al passaggio delle consegne – inverso rispetto a quello previsto dall’art. 2487-*bis* Cod. Civ. – conseguente alla revoca dello stato di liquidazione ed al ripristino dell’operatività degli organi sociali (in particolare, dell’organo amministrativo).

---

<sup>13</sup> La disposizione in esame rappresenta una delle più vistose deviazioni dal ricorso al metodo collegiale e al principio maggioritario, che tradizionalmente informano la disciplina della formazione della volontà sociale nel diritto delle società di capitali. Il suo fondamento si giustificerebbe alla luce di ragioni di carattere pratico, in particolare ravvisabili nella necessità di agevolare la chiusura della liquidazione escludendo il rischio della mancata partecipazione dei soci all’assemblea (cfr. F. Prenestini, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, a cura di L.A. Bianchi e G. Strampelli, op. cit., p. 276).

## I BILANCI DI LIQUIDAZIONE: FINALITÀ, FORMA E CONTENUTO

### Premessa

Come è noto, il bilancio di esercizio (o bilancio “ordinario”) è il documento contabile destinato ad assolvere tre funzioni fondamentali<sup>14</sup>:

- Determinare e rappresentare, in modo chiaro, veritiero e corretto il risultato economico conseguito dall’impresa nel corso dell’esercizio, al fine di rendicontare l’andamento economico della società;
- Fornire, avvalendosi di criteri di valutazione definiti, una rappresentazione quantitativa dei vari ed eterogenei elementi che costituiscono il patrimonio aziendale, al fine di dare evidenza del capitale di funzionamento della società alla data di chiusura dell’esercizio;
- Offrire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria della società alla data di riferimento (anche al fine di poterne prevedere l’evoluzione negli esercizi successivi).

Il sistema di regole e principi che presiede il processo di determinazione e rappresentazione delle grandezze rilevanti del bilancio (vale a dire, risultato economico, capitale di funzionamento e flussi finanziari) si basa sull’assunzione che l’azienda – ossia il complesso di beni economici, persone e rapporti combinati dall’imprenditore per lo svolgimento della propria attività – sia al momento funzionante e continui ragionevolmente ad operare nel prossimo futuro<sup>15</sup>. Si tratta di un logico corollario del concetto stesso di “azienda” che, per la dottrina<sup>16</sup>, è un’entità economica destinata a perdurare nel tempo, nonché del postulato del bilancio di esercizio codificato dall’art. 2423-*bis* Cod. Civ., tale per cui, la valutazione delle voci deve essere fatta “*nella prospettiva della continuazione dell’attività*” (cosiddetto “*going concern*”).

Da ciò consegue che, se con la liquidazione in senso stretto viene meno la continuità aziendale (nei limiti in cui ciò accade)<sup>17</sup> e, pertanto, gli elementi che compongono l’azienda in maniera coordinata e funzionale perdono la loro attitudine a produrre benefici economici futuri, nella formazione dei bilanci da predisporre nel corso della fase liquidatoria si pone la necessità di adottare regole e criteri diversi da quelli abituali. Questo vale per la rappresentazione e la classificazione delle voci patrimoniali, per la rilevazione e la correlazione di costi e ricavi, nonché per la valutazione delle attività e delle passività che costituiscono il patrimonio sociale.

Con riferimento ad un’azienda in funzionamento, le attività e le passività sono classificate per natura e per destinazione. In particolare, per quanto riguarda le prime, gli *asset* vengono distinti a seconda che siano

<sup>14</sup> Si tratta di una premessa che accomuna diversi contributi della dottrina. Fra i più recenti, cfr. M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari*, op. cit., pp. 2 e sgg.; A. Paciello – L. Potito, *Bilanci straordinari*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 3; G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione*, op. cit., p. 9.

<sup>15</sup> G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione*, op. cit., p. 10, al proposito, evidenzia il concetto di cespite, ossia di costo destinato a manifestare la propria utilità economica nell’arco di più esercizi, ovvero la distinzione fra attivo immobilizzato ed attivo circolante, nonché il principio dell’ammortamento, destinato a ripartire il costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua vita utile futura.

<sup>16</sup> Per tutti, si veda G. Zappa, *Le produzioni nell’economia delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1956, I, p. 37.

<sup>17</sup> Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, “*Continuità aziendale*” fornisce un elenco degli eventi e delle circostanze alle quali può ricollegarsi il venir meno della continuità aziendale o *going concern*: si tratta di indicatori di carattere finanziario (ad es. una situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo), di indicatori di ordine gestionale (ad es. la perdita degli amministratori o di dirigenti chiave e l’impossibilità di sostituirli) e di indicatori di altro tipo (ad es. l’esistenza di contenziosi passivi che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento tali da mettere in seria difficoltà la sopravvivenza dell’impresa).

destinati ad essere utilizzati durevolmente nel ciclo produttivo dell'impresa (e costituiscono, perciò, l'attivo immobilizzato), ovvero siano destinati ad esaurire la propria utilità nel breve periodo (si tratta, perciò, dell'attivo circolante). Tale distinzione, relativamente ad una società che si trova nella sua fase liquidatoria – nel corso della quale viene meno qualsiasi prospettiva di attività futura e l'unico obiettivo dell'organo preposto al suo completamento è quello di monetizzare quanto prima il patrimonio sociale – perde evidentemente di significato.

Discorso analogo può essere fatto per il principio di correlazione fra costi e ricavi: dal momento che (e nella misura in cui) non viene ulteriormente svolta un'attività d'impresa e gli utili di periodo non possono essere distribuiti ai soci (fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 2491, comma 2, Cod. Civ.), non ha senso misurare il risultato economico di periodo secondo criteri generali di competenza e di prudenza.

Se le immobilizzazioni non sono più impiegate nel processo produttivo per la continuazione dell'attività – nella sua interezza o in uno dei suoi rami – le immobilizzazioni di una società in liquidazione, inoltre, non devono essere ammortizzate<sup>18</sup>. Ecco che allora, nella prospettiva dissolutiva in cui versa ormai la società, per i beni che ne costituiscono il patrimonio rileva, piuttosto, quanto si potrà realizzare dalla loro vendita sul mercato.

In ultima analisi, quindi, il bilancio delle imprese in liquidazione per le quali è venuta meno la prospettiva del *going concern* non condivide le funzioni tipiche del bilancio ordinario, in quanto piuttosto mira a determinare il valore corrente degli elementi che compongono, oltre che ad accertare se – sulla base di elementi di ragionevolezza – quanto si potrà conseguire dal realizzo degli stessi sia sufficiente a coprire tutte le passività e gli oneri della procedura<sup>19</sup>.

Tale drastico cambiamento di finalità dell'informativa contabile si verifica, tuttavia, solo nel momento in cui prende l'avvio la vera e propria gestione liquidatoria dell'impresa e, naturalmente, risulta influenzato dalle modalità attraverso le quali la fase estintiva viene svolta. Infatti, l'apertura della liquidazione è preceduta – come si è più sopra ricordato – da una fase in cui, verificatasi una causa di scioglimento della società, la gestione dell'impresa è ancora affidata agli amministratori, sia pure nella mutata prospettiva di preservare il valore e l'integrità del patrimonio aziendale (e non più di perseguire uno scopo lucrativo vero e proprio). Durante questo lasso temporale e fino all'inizio della liquidazione vera e propria, *“l'azienda costituisce pur sempre un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito e non vi è dunque alcuna ragione per abbandonare i criteri di valutazione di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione”*<sup>20</sup>, fatte salve le opportune precisazioni che saranno approfondite più avanti.

Inoltre, l'abbandono dei criteri di funzionamento dipende anche dalle modalità con cui la liquidazione viene svolta. Se l'assemblea, infatti, ha autorizzato l'esercizio provvisorio dell'intera attività, in vista della

<sup>18</sup> Poiché i cespiti non partecipano più al processo produttivo, sarebbe illogico determinare il contributo che gli stessi forniscono all'attività svolta in ciascun esercizio, proprio perché quest'ultima è ormai inesistente. Cfr. M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari*, op. cit., p. 785.

<sup>19</sup> Cfr. A. Paciello – L. Potito, *Bilanci straordinari*, op. cit., pp. 11-12.

<sup>20</sup> M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari*, op. cit., p. 755.

vendita in blocco dell'unica azienda, non vi è motivo per adottare i criteri di liquidazione, che presuppongono la vendita isolata dei singoli beni aziendali. Se, invece, l'esercizio provvisorio è disposto solo per uno o per alcuni dei rami aziendali facenti capo all'impresa in liquidazione, i criteri di funzionamento applicabili per la prosecuzione dell'attività dovranno coesistere con quelli di liquidazione, che saranno riservati alla restante parte del patrimonio dell'impresa.

Come si è accennato nel precedente capitolo, allorché si è sinteticamente descritto il procedimento attraverso cui essa si svolge, la liquidazione è una fase complessa della vita dell'impresa e si articola in vari passaggi, ognuno delle quali è contraddistinto dalla predisposizione di uno specifico documento di sintesi contabile, i cui principi e criteri di redazione non sono puntualmente definiti dal legislatore. A tale lacuna ha sopperito l'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) che nel giugno 2008 ha emanato la prima versione dell'OIC 5 intitolato "*Bilanci di liquidazione*" (di seguito "OIC 5"), che costituisce tuttora il primo riferimento, organico e completo, della disciplina contabile della liquidazione. Per recepire talune criticità evidenziate dalla prassi e nell'ottica di venire incontro alle esigenze di prudenza rappresentate dagli operatori e di agevolarne l'applicabilità, l'OIC 5 è stato recentemente modificato nel corso del 2024.

In entrambe le versioni, il principio contabile contiene una precisa ed ampia disamina dei prospetti contabili che una società in liquidazione deve redigere<sup>21</sup>. Si tratta, in particolare, dei seguenti:

- la situazione dei conti;
- il rendiconto sulla gestione degli amministratori;
- il bilancio iniziale di liquidazione;
- il bilancio annuale di liquidazione;
- il bilancio finale di liquidazione.

I primi due documenti di informazione contabile, per la verità, non rientrano a pieno titolo tra i cd. "*bilanci di liquidazione*". Gli stessi compongono, infatti, il pacchetto documentale che gli amministratori devono consegnare ai liquidatori – unitamente ai libri contabili e sociali – nel momento in cui avviene l'iscrizione della nomina di questi ultimi presso il registro delle imprese e, conseguentemente, cessa la carica degli amministratori, vale a dire inizia la liquidazione vera e propria (art. 2487-*bis* Cod. Civ.). Si tratta, quindi, dell'ultimo adempimento che grava sull'organo amministrativo, sia pure in carica per mere finalità conservative del patrimonio sociale, e ciò determina conseguenze concrete sui principi e sui criteri che devono guidare la relativa formazione, come meglio si dirà. La situazione dei conti ed il rendiconto della gestione mirano essenzialmente a rappresentare il risultato delle operazioni poste in essere dall'organo amministrativo nella fase preliquidatoria, nonché la struttura e l'entità del patrimonio sociale che viene consegnato ai liquidatori.

---

<sup>21</sup> Come rilevato dalla dottrina, "*la (fase della) liquidazione delle società è il segmento della vita dell'impresa nel quale l'ordinamento richiede la predisposizione del maggior numero di prospetti contabili*"; le parole sono di A. Paciello – L. Potito, *Bilanci straordinari*, op. cit., p. 79.

I “*bilanci di liquidazione*” in senso stretto, invece - ossia i bilanci iniziale, annuale e finale di liquidazione – si caratterizzano per assolvere principalmente ad una funzione prognostica, ossia previsionale, circa i risultati futuri e la consistenza patrimoniale alla fine della vita dell’impresa (il cosiddetto “capitale di liquidazione”), dovendo essenzialmente soddisfare le esigenze informative dei creditori sociali che, nella fase dissolutiva, rappresentano i principali interlocutori della società<sup>22</sup>.

### **La situazione dei conti**

Come già ricordato, oltre alla consegna dei libri sociali l’art. 2487-*bis* Cod. Civ. prevede l’obbligo degli amministratori di consegnare anche una “*situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento*”. Tale sintetica previsione normativa, come puntualizza l’OIC 5, par. 3.3, impone la necessità di precisarne sia il contenuto, sia il relativo riferimento temporale.

Quanto al primo aspetto, come chiarisce il principio contabile, il documento in questione “*consiste in una situazione contabile riportante i saldi dei conti patrimoniali ed economici, nonché dei conti d’ordine, previsti nel piano dei conti della società*”<sup>23</sup>. Si tratta, pertanto, di “*prospetto contabile volto a rappresentare l’ordinata esposizione dei saldi attivi e passivi dei vari conti tenuti dall’azienda, rilevati sino alla data di effetto dello scioglimento, desumibili dal bilancio di verifica, senza procedere ad alcuna scrittura rettificativa o di assestamento valutativo in generale*” (OIC 5, par. 3.3). È quello che nella prassi viene definito “*bilancio di verifica*”<sup>24</sup>, una sorta di “fotografia” delle risultanze della contabilità generale (ossia, i saldi dei conti di mastro) alla data di effetto della causa di scioglimento, che espone il saldo di tutti i conti di cui si compone il piano dei conti della società, privo di scritture di chiusura, assestamento valutativo e rettifica.

È evidente che la sua struttura sarà perciò maggiormente articolata e dettagliata rispetto a quella tipica degli schemi di bilancio, quale prevista dal codice civile. La suddivisione dei saldi contabili, infatti, sempre secondo le indicazioni dell’OIC 5, par. 3.3, si effettua “*non con raggruppamenti in classi o gruppi di voci, bensì attraverso una precisa elencazione delle varie poste contabili (ad esempio esposizione analitica di ogni singola voce di credito e di debito, indicazione dei singoli cespiti utilizzati quali beni strumentali e così via)*”.

Si è detto che gli amministratori - ancora in carica, sia pure in ottica esclusivamente conservativa - nel predisporre questo documento contabile non sono tenuti a compiere operazioni di tipo valutativo circa gli elementi che compongono il compendio patrimoniale dell’impresa, sicché la situazione non risente della mutata prospettiva in cui si colloca il redattore dei bilanci di liquidazione, in senso stretto, influenzata dal venir meno della continuità aziendale. E, d’altro canto, il documento rappresenta l’espressione contabile di accadimenti che temporalmente si pongono in un contesto antecedente l’apertura formale del processo liquidatorio.

<sup>22</sup> Il rilievo è di G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione*, op. cit., pp. 42-43, il quale rileva che “*ancorché possa apparire forzato, anche il bilancio finale di liquidazione possiede una funzione prognostica. Il bilancio finale di liquidazione rappresenta, infatti, l’indispensabile base informativa circa gli esiti economici, finanziari e patrimoniali delle operazioni di liquidazione*” (OIC)”.

<sup>23</sup> Cfr. L. Potito, *Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 291.

<sup>24</sup> M.S. Avi – M. Doria – S. Franchin, *La liquidazione delle società*, op. cit., p. 220.

Il principio contabile pone in risalto che l'utilità di tale documento di sintesi contabile è apprezzabile sotto diversi profili:

- da un lato, infatti, esso consente all'organo preposto allo svolgimento della liquidazione di accertare le attività poste in essere dagli amministratori prima e dopo l'avvenuto verificarsi della causa scioglimento della società (ossia, nella fase preliquidatoria *ex art. 2486 Cod. Civ.*) e ciò anche al fine di valutarne eventuali profili di responsabilità;
- dall'altro lato, il documento consente ai liquidatori di acquisire immediata contezza – sia pure in maniera grossolana – della consistenza contabile del patrimonio sociale alla data di effetto dello scioglimento.

Venendo al riferimento temporale al quale deve essere riferita la situazione contabile in discorso, che coincide con “*la data di effetto dello scioglimento*”, esso evidentemente cambia in relazione alla causa che ha determinato il dissolvimento della società. Quindi, in particolare, si tratta:

- della data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori con la quale la causa di scioglimento è stata accertata (allorché si verta in una delle situazioni contemplate dai nn. da 1) a 5), dell'art. 2484, comma 1, Cod. Civ.);
- della data di iscrizione della delibera di scioglimento anticipato della società (nell'ipotesi di cui al n. 6), dell'art. 2484, comma 1, Cod. Civ.);
- della data prevista dall'atto costitutivo o dallo Statuto (se si tratta della fattispecie indicata dal n. 7), dell'art. 2484, comma 1, Cod. Civ.);
- della data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2485 Cod. Civ..

### **Il rendiconto della gestione degli amministratori**

Discorso parzialmente diverso deve farsi con riguardo al rendiconto degli amministratori, documento che anch'esso – come la precedente situazione dei conti – non rientra appieno titolo tra i “bilanci di liquidazione”, poiché afferisce ad un lasso temporale in cui la gestione dell'impresa era ancora affidata all'organo amministrativo. In questo caso, però, abbiamo a che fare con un bilancio infrannuale vero e proprio, relativo alla frazione di esercizio sociale che intercorre fra la data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci e la data di iscrizione della nomina dei liquidatori presso il registro delle imprese (ossia, la data di entrata in funzione dell'organo preposto allo svolgimento delle operazioni liquidatorie e, quindi, la data di apertura della liquidazione in senso stretto)<sup>25</sup>.

A tale riguardo, l'OIC 5, parr. 3.4 e 3.4.1, precisa che il rendiconto sulla gestione degli amministratori è un bilancio “*da redigere in base ai principi e criteri di cui all'art. 2423 e ss. c.c., ciò ovviamente in stretta*

---

<sup>25</sup> Da notare che se, come normalmente accade, la data dell'iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese sia successiva a quella di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori con la quale la causa di scioglimento è stata accertata, la data di riferimento del rendiconto sulla gestione sarà diversa (e successiva) rispetto a quella di riferimento della situazione dei conti.

*compatibilità con l'intervenuto scioglimento della società*” e che *“risulta costituito dai documenti ordinariamente previsti dal codice civile all’art. 2423, ossia stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, da redigere nel rispetto dei criteri di iscrizione previsti dagli artt. 2424, 2425 e 2427 Cod. Civ.”*, a cui è stato aggiunto il rendiconto finanziario, per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 139/2015. La predisposizione del rendiconto della gestione, perciò, necessita del tempo (a differenza della situazione dei conti, che – come detto – è null’altro che il documento di riepilogo dei saldi della contabilità generale); sicché la dottrina<sup>26</sup> ritiene che, nonostante la previsione stringente dell’art. 2487-*bis* Cod. Civ., esso possa essere consegnato dagli amministratori ai liquidatori anche successivamente rispetto agli altri documenti (libri sociali e situazione dei conti), sia pure in tempi ragionevolmente brevi.

La finalità del documento in esame è quella di rappresentare con chiarezza, verità e correttezza la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico derivante dall’attività degli amministratori svolta nel lasso temporale indicato. Il rendiconto della gestione costituisce, inoltre, un utile punto di riferimento per i liquidatori, ai fini della redazione dell’inventario di liquidazione, oltre che di meglio delimitare i rispettivi ambiti di responsabilità di amministratori e liquidatori.

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico del rendiconto della gestione assumono la configurazione ordinaria, secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425 Cod. Civ..

Quanto alla valutazione delle poste dell’attivo e del passivo che costituiscono il patrimonio sociale, va notato che il rendiconto sulla gestione si fonda su criteri valutativi ancora propri delle imprese in condizioni di funzionamento. Questo perché durante la (limitata) gestione degli amministratori l’azienda costituisce ancora un complesso economico funzionante, sebbene con una finalità essenzialmente “conservativa” piuttosto che dinamico-produttiva e tenuto conto del fatto che manca qualsiasi prospettiva di continuità aziendale (quindi, tanto per fare un esempio, non è possibile capitalizzare gli oneri pluriennali sostenuti nel periodo). *“È, quindi, solo alla data di inizio della gestione liquidatoria che il capitale investito nell’impresa muta destinazione (dal funzionamento alla liquidazione)”*, precisa l’OIC 5, par. 3.4.2.

Naturalmente, eventuali utili che dovessero scaturire dal rendiconto sulla gestione non possono essere distribuiti ai soci (neppure parzialmente), poiché devono confluire nel risultato complessivo della liquidazione.

Né la situazione dei conti, né il rendiconto della gestione devono essere sottoposti all’approvazione dall’assemblea dei soci. Tuttavia, occorre che entrambi i documenti siano allegati al primo bilancio annuale di liquidazione con le eventuali osservazioni dei liquidatori e, perciò, verranno in ogni caso posti all’attenzione della compagine sociale e al vaglio degli organi di controllo, se esistenti (art. 2490, comma 4, Cod. Civ.).

### **Il bilancio iniziale di liquidazione (inventario)**

---

<sup>26</sup> Cfr. M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari*, op. cit., p. 760; M. Confalonieri, *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, Il Sole 24 ORE, Milano, 2025, p. 821; M.S. Avi, *L’attività dei liquidatori in sede di apertura della liquidazione volontaria*, in *Il fisco*, n. 47/2005, p. 7331.

Con il passaggio delle consegne dagli amministratori ai liquidatori, il procedimento teso alla dissoluzione della società di capitali entra nel vivo. In seguito alla riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6/2003, l'informazione contabile che deve essere fornita nella fase di apertura della liquidazione del tipo di società che qui occupa non è più governata dal rimando all'art. 2277 Cod. Civ., in materia di scioglimento delle società semplici, ma – come più sopra evidenziato – nella puntuale previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 2487-*bis*. In base a quest'ultima, si è detto, gli amministratori dei tipi societari capitalistici, ormai cessati dalla carica in seguito all'iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, sono tenuti a consegnare a questi ultimi, unitamente ai libri sociali, *“una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato”* (vale a dire, soltanto i prospetti di sintesi sui quali ci si è soffermati nei due paragrafi precedenti).

Ciò nonostante - come rileva il principio contabile - pur nel silenzio della legge, non può non essere avvertita da parte dei liquidatori l'esigenza di predisporre un prospetto patrimoniale di natura inventariale, dal quale emerga la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio sociale al momento dell'apertura della liquidazione, anche al fine di pianificare le direttrici lungo le quali indirizzare la gestione liquidatoria e prefigurare gli scenari futuri della stessa<sup>27</sup>.

Rileva l'OIC 5, par. 4.1, infatti, che *“se non si stabiliscono la composizione del patrimonio della società ed i nuovi valori delle attività e passività all'inizio della liquidazione, non è possibile disporre dei valori iniziali che sono necessari per la contabilità di liquidazione e per la redazione dei bilanci dei successivi esercizi e del bilancio finale di liquidazione e non è possibile acquisire le conoscenze di tipo prognostico che sono proprie del bilancio iniziale, prima fra tutte la conoscenza della sufficienza dei flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e le spese ed oneri della liquidazione ed a consentire che la società non cada in una situazione di insolvenza. Ecco, allora, che la formazione del bilancio iniziale diviene necessaria anche nelle società di capitali”*. In sostanza, la mancata previsione normativa del bilancio iniziale di liquidazione (inventario) fra i prospetti contabili che devono essere prodotti all'avvio della procedura liquidatoria sarebbe frutto di una mera svista del legislatore. Si tratta, in ogni caso, di un documento contabile che è di esclusiva competenza dei liquidatori, ormai pienamente in carica.

L'OIC 5 attribuisce al bilancio iniziale di liquidazione le finalità che sono proprie della funzione economica e giuridica della liquidazione, che tradizionalmente è quella della trasformazione in denaro delle attività, dell'estinzione delle passività e della distribuzione fra i soci dell'attivo netto residuo. In particolare, si tratta delle seguenti:

- a) accertare la “situazione iniziale” del patrimonio dell'impresa, che è indispensabile per la successiva gestione di liquidazione;

<sup>27</sup> M.S. Avi – M. Doria – S. Franchin, *La liquidazione delle società*, op. cit., p. 221.

- b) determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione, per poter successivamente pervenire alla determinazione del risultato economico dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione e, quindi, delle quote di riparto dell'attivo netto residuo fra i soci;
- c) stabilire se presumibilmente (e salvo nuovi o più completi accertamenti di attività e passività che costituiscono un vero e proprio obbligo dei liquidatori) i fondi liquidi esistenti alla data di apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e a coprire le spese e gli oneri della liquidazione, tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti.

Si è visto che dopo lo scioglimento della società il patrimonio sociale non è più uno “strumento” destinato ad attuare l'attività d'impresa, ma diviene un complesso eterogeneo di beni destinati alla realizzazione. Questa peculiare destinazione del patrimonio aziendale influenza anche i criteri da impiegare per la valutazione dei suoi elementi attivi e passivi nell'inventario che i liquidatori predispongono all'inizio della procedura, diversi rispetto a quelli codificati per il bilancio delle aziende in funzionamento dall'art. 2426 Cod. Civ. e di cui si dirà meglio oltre<sup>28</sup>.

Quanto alla sua forma, il bilancio iniziale di liquidazione è costituito esclusivamente da una situazione patrimoniale, essendo perciò privo di conto economico. Come suggerisce l'OIC 5, par. 4.3, per ogni voce dell'attivo e del passivo possono essere esposti, in colonne affiancate, rispettivamente, gli importi dello stato patrimoniale che fa parte del rendiconto degli amministratori e, appunto, del bilancio iniziale di liquidazione. Si tratta di importi riferiti alla stessa data, quella in cui ha inizio la “procedura di liquidazione” e la gestione dei liquidatori. Il fatto che la data di riferimento coincida non significa, però, che, per una stessa voce, i due valori siano necessariamente identici. Anzi, ciò normalmente non si verifica, perché:

- da un lato, alcune voci dell'attivo e del passivo presenti nel rendiconto degli amministratori possono mancare nel bilancio iniziale di liquidazione (es. costi di impianto e ampliamento) e viceversa (es. fondo per le future spese di liquidazione);
- dall'altro, come detto più volte, i criteri di valutazione delle stesse attività e passività sono diversi.

Anche il bilancio iniziale di liquidazione, così come la situazione dei conti ed il rendiconto sulla gestione, non richiede una specifica riunione dei soci per la sua approvazione, dovendo essere inserito nella nota integrativa del primo bilancio intermedio annuale di liquidazione. In tal modo esso viene reso noto ai soci, ai creditori ed a tutti gli interessati, a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> M.G. Musardo, *La problematica individuazione dei criteri di redazione del bilancio in caso di perdita di continuità aziendale*, op. cit., p. 1096-1098 evidenzia talune perplessità in merito alle indicazioni dell'OIC 5, reputate eccessivamente formalistiche, secondo cui sarebbe possibile abbandonare i criteri di funzionamento e adottare i criteri di liquidazione solo all'inizio della gestione di liquidazione. Tale conclusione, per l'Autore, non pare collimante con quanto prospettato dai principi internazionali, poiché, a mente dello IAS 1, par. 25, “sarebbe possibile adottare i criteri di liquidazione qualora un'impresa sia stata formalmente posta in liquidazione, ma anche quando la prospettiva liquidatoria sia imminente” ed è contraddittorio con il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, per cui i redattori del bilancio, per fornire una rappresentazione contabile veritiera, non potrebbero continuare ad utilizzare i criteri di funzionamento qualora la prospettiva di continuazione aziendale risulti persa.

<sup>29</sup> Così dispone l'OIC 5, par. 5.2.2. Cfr. M.S. Avi – M. Doria – S. Franchin, *La liquidazione delle società*, op. cit., p. 223, ove ulteriori riferimenti bibliografici.

## **I bilanci intermedi (annuali) di liquidazione**

La procedura di liquidazione può – perché i liquidatori non riescono a completare la propria attività per le ragioni più varie – durare oltre il termine dell’esercizio in cui la stessa ha preso avvio. Nasce allora l’esigenza di predisporre i documenti di sintesi contabile che consentano ai soci, ai creditori sociali ed agli altri portatori di interesse qualificato di essere informati circa lo svolgimento della procedura liquidatoria. Si tratta del bilancio intermedio annuale di liquidazione, obbligatorio ai sensi dell’art. 2490, comma 1, Cod. Civ., che occorre presentare con le stesse scadenze e modalità del normale bilancio di esercizio (va sottoposto, quindi, al controllo dei sindaci e dei revisori, se nominati, approvato dall’assemblea e pubblicato nel registro delle imprese), la cui funzione differisce però da quella di quest’ultimo – ossia, non mira ad accertare la consistenza di un utile distribuibile ai soci – in quanto è teso a rilevare l’entità del patrimonio sociale ed a rendicontare gli *stakeholder* circa gli effetti che su di esso hanno prodotto le operazioni liquidatorie<sup>30</sup>.

Quanto alla sua forma e struttura, l’art. 2490 citato richiama “*in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti*”. Sicché, come chiarisce l’OIC 5, par. 5.2.1, “*anche se durante la liquidazione non vi è più un complesso produttivo funzionante che produce reddito, purtuttavia è opportuno continuare ad utilizzare, almeno in linea di principio, gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 Cod. Civ.*”, vale a dire quelli tipici dei bilanci ordinari di esercizio.

Il bilancio intermedio di liquidazione, perciò, si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario ed è corredato dalla relazione sulla gestione (se prevista). Nella nota integrativa, i liquidatori devono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati (art. 2490, comma 4, Cod. Civ.) ed inserire il bilancio iniziale di liquidazione.

Il primo bilancio intermedio deve fornire una rappresentazione della gestione relativa all’intero esercizio nel quale ha avuto inizio la liquidazione. Ne deriva che – come previsto dall’OIC 5, par. 5.2.2 – per quanto concerne lo stato patrimoniale è opportuno compilare una tabella, che riporti in colonne affiancate, per tutte le voci delle attività e passività:

- l’importo iscritto nel precedente bilancio d’esercizio;
- l’importo iscritto nel rendiconto degli amministratori;
- l’importo iscritto nel bilancio iniziale di liquidazione, a seguito del mutamento nei criteri di valutazione;
- l’importo iscritto nello stato patrimoniale del primo bilancio intermedio.

Il conto economico, invece, deve presentare separatamente in colonne affiancate i risultati dei due periodi in cui è possibile suddividere il primo esercizio di liquidazione, oltre che quelli dell’intero esercizio:

---

<sup>30</sup> Sulle funzioni dei bilanci intermedi di liquidazione e sulle differenze con il bilancio di esercizio, si vedano L. Potito, *Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese*, op. cit., p. 299; M. Confalonieri, *I bilanci nella liquidazione volontaria*, op. cit., p. 365; G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione. Profili evolutivi e analisi della nuova disciplina contabile*, op. cit., p. 41.

- il primo, relativo alla fase preliquidatoria, in cui la società è stata gestita dagli amministratori, che va dalla chiusura dell'esercizio precedente alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori (quindi, corrisponde al conto economico del rendiconto sulla gestione degli amministratori, ex art. 2487-*bis* Cod. Civ.);
- il secondo che riflette i risultati della fase immediatamente successiva, frutto dell'attività svolta dall'organo preposto alla liquidazione.

Rispetto allo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 Cod. Civ., l'OIC 5, par. 5.2.1 propone, allorché la liquidazione non riguardi un complesso produttivo funzionante, l'aggiunta una specifica voce con la denominazione "*Utilizzo del fondo per costi e oneri di liquidazione*", che appunto accoglie il saldo degli utilizzi di costi/oneri e proventi già accantonati in sede di predisposizione del bilancio iniziale di liquidazione, di cui si dirà più oltre. Il principio contabile suggerisce di aggiungere questa voce dopo il totale di ogni aggregato del conto economico o, in alternativa, prima della voce 21 "*Utile (perdita) dell'esercizio*" dello schema di cui all'art. 2425 Cod. Civ..

### **Il bilancio finale di liquidazione**

Ove non intervenga la revoca dello stato di liquidazione, concluse le operazioni di monetizzazione del patrimonio sociale, prende avvio la fase finale del procedimento liquidativo, finalizzata al riparto tra i soci dell'eventuale patrimonio netto residuo (il cosiddetto "capitale di liquidazione"), in funzione del quale il legislatore civilistico impone ai liquidatori delle società commerciali soggette al regime di iscrizione nel registro delle imprese di predisporre il bilancio finale di liquidazione e il relativo piano di riparto (art. 2492, comma 1, Cod. Civ.).

Il bilancio finale di liquidazione, pertanto, assolve il ruolo di strumento di rendicontazione dell'operato dell'organo preposto alla procedura di liquidazione, riepilogativo delle dinamiche e dei risultati di quest'ultima. Nel bilancio finale, infatti, trovano rappresentazione le operazioni per mezzo delle quali sono state realizzate le attività, estinte le passività, il risultato economico dell'intera gestione liquidatoria (non solo, quindi, quello di un singolo esercizio), la composizione e l'entità del patrimonio netto residuo da ripartire fra i soci e, da ultimo, il calcolo della porzione di esso attribuibile a ciascuno di essi, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno posseduta<sup>31</sup>.

Secondo la previsione codicistica, il bilancio finale di liquidazione si articola in due parti distinte, come precisato dall'OIC 5, par. 6.1:

- il bilancio finale in senso stretto e
- il piano o prospetto di riparto.

<sup>31</sup> Circa la funzione del bilancio finale di liquidazione si rinvia, fra gli altri, a M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari*, op. cit., p. 832; L. Potito, *Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese*, op. cit., p. 303; M.S. Avi – M. Doria – S. Franchin, *La liquidazione delle società*, op. cit., p. 269; G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione. Profili evolutivi e analisi della nuova disciplina contabile*, op. cit., p. 41.

Emerge chiaramente come i due documenti appaiano collegati, tesi a fornire, *in primis*, l'indispensabile base informativa circa gli esiti economici, finanziari e patrimoniali delle operazioni di liquidazione e, a completamento, la conseguente proposta di divisione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione tra i soci.

Per quanto riguarda il bilancio finale in senso stretto, nel silenzio del legislatore circa le modalità di compilazione, il principio contabile ritiene che poiché la funzione di "rendicontazione" dell'operato dei liquidatori è stata già svolta, nei precedenti esercizi, dai bilanci annuali di liquidazione, il bilancio finale si componga, oltre che dello stato patrimoniale, del solo conto economico relativo al periodo che intercorre fra la data di inizio dell'esercizio e quella di chiusura della liquidazione. A tale conto economico potrà essere aggiunto un altro conto economico "riassuntivo", che copra l'intero periodo ultrannuale della liquidazione, il quale ha la funzione di rendiconto dell'operato dei liquidatori circa lo svolgimento complessivo della loro attività. Quest'ultimo conto economico, tuttavia, non può ritenersi obbligatorio, ma solo consigliato.

Le specifiche esigenze informative ed il particolare meccanismo di approvazione di tale bilancio rendono fondamentale la presenza anche della nota integrativa e soprattutto della relazione sulla gestione (liquidatoria) in cui dovrebbero confluire le informazioni esplicative sull'andamento della gestione dei liquidatori. Da ultimo, ai sensi dell'art. 2492, comma 2, Cod. Civ., il bilancio finale di liquidazione deve essere accompagnato dalle relazioni del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, ove presenti.

Quanto allo stato patrimoniale, benché l'OIC 5 suggerisca agli operatori l'uso dello schema codicistico di cui all'art. 2424 Cod. Civ., nell'ipotesi più semplice e maggiormente frequente, in cui al termine delle operazioni liquidative tutto l'attivo sia stato liquidato e tutte le passività estinte, esso avrà chiaramente una struttura ed un contenuto estremamente semplificato. All'attivo, infatti, figureranno solo la liquidità disponibile di depositi bancari e/o postali, di denaro ed altri valori liquidi ad esso assimilati presenti in cassa ed al passivo si contrapporrà, per un importo corrispondente, il capitale netto finale di liquidazione (scomposto nelle sue parti ideali rappresentate dal capitale iniziale risultante dall'inventario dei liquidatori e delle successive variazioni incrementative e decrementative registrate nei vari esercizi della procedura, la cui somma algebrica rappresenta il risultato economico della liquidazione), secondo la seguente rappresentazione<sup>32</sup>:

STATO PATRIMONIALE	
<u>ATTIVO DELLA LIQUIDAZIONE</u>	<u>PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE</u>
Depositi e conti correnti presso banche	Capitale sociale
Depositi e conti correnti presso A.P.	Riserve
Cassa	+/- Rettifiche di liquidazione
	- Acconti ai soci
	+ Utili (-perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi
	+ Utile (-perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione

<sup>32</sup> Cfr. OIC 5, par. 6.2.2.1.

Più articolato si presenta il contenuto del prospetto patrimoniale di cui trattasi nel caso in cui, al momento della sua finalizzazione, residuino posizioni debitorie contestate o non ancora scadute. La presenza di tali posizioni potrebbe, a rigore, impedire la conclusione del procedimento di liquidazione. Tuttavia, i liquidatori possono ugualmente procedere alla redazione del bilancio finale di liquidazione, purché provvedano ad iscrivere tra le poste dell'attivo – a pena di invalidità del bilancio – un conto apposito, denominato “*Depositi speciali o vincolati*”, di ammontare pari al valore di estinzione dei debiti residui, rappresentativo delle somme liquide necessarie al pagamento degli stessi, depositate presso un istituto bancario o un ufficio postale.

L'articolazione dello stato patrimoniale assumerà forma ancor più complessa nel caso in cui, alla conclusione del processo liquidatorio, dovessero risultare ancora elementi patrimoniali attivi non realizzati. Tale situazione si può verificare per la presenza di apposita previsione statutaria o di specifica delibera assembleare in base alla quale, al posto dei (o in aggiunta ai) fondi liquidi, sia stabilita l'assegnazione in natura ai soci di beni immobili o mobili, ovvero di crediti. In presenza di tali situazioni, ricorrenti nei casi di compagini sociali ristrette e concordi nell'evitare possibili allungamenti dei tempi di liquidazione, oppure nell'ipotesi di realizzi poco convenienti di determinati beni, è chiaro che si pone un delicato problema valutativo, che richiederà particolare attenzione da parte dei liquidatori. Anche in siffatte ipotesi, tuttavia, conclude il principio contabile OIC 5, par. 6.2.2.1, non dovrebbe rendersi necessario il ricorso allo schema integrale di cui all'art. 2424 Cod. Civ., ritenendosi sufficiente un prospetto in cui le voci siano elencate in maniera chiara.

In particolare, la struttura che si propone è la seguente<sup>33</sup>:

STATO PATRIMONIALE	
<u>CREDITI VERSO SOCI</u>	<u>PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE</u>
per versamenti ancora dovuti	Capitale sociale
	Riserve
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	+/- Rettifiche di liquidazione
Beni immobili da assegnare in natura	- Acconti ai soci
	+ Utili (-Perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi
<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>	+ Utile (-Perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione
Depositi speciali per debiti tributari	<u>DEBITI</u>
Depositi speciali per debiti verso fornitori	Debiti tributari
Depositi e conti correnti presso banche	Debiti verso fornitori
Depositi e conti correnti presso A.P.	Debiti v/liquidatori
Cassa	

Maggiore importanza per il soddisfacimento della funzione esplicativa dell'operato dei liquidatori assume, evidentemente, il conto economico relativo all'intera procedura di liquidazione, riepilogativo perciò di tutte le operazioni della gestione liquidativa poste in essere dalla data di assunzione della carica dell'organo ad essa preposto sino a quella del bilancio finale. In verità, a stretto rigore, ove la procedura liquidatoria abbia avuto durata ultrannuale, il conto economico del bilancio finale è il rendiconto relativo alla frazione dell'ultimo

<sup>33</sup> Cfr., ancora, OIC 5, par. 6.2.2.1.

esercizio di liquidazione, si riferisce cioè solo all'intervallo temporale intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attività liquidatorie. Ciò nonostante, il principio contabile<sup>34</sup> raccomanda la redazione di un conto economico generale, riferito cioè all'intera procedura di liquidazione che si apre contabilmente con il bilancio iniziale di liquidazione. *“In tal modo, il conto economico rifletterà direttamente il risultato economico totale della liquidazione, articolato nei relativi componenti positivi e negativi (oltre le rettifiche di liquidazione). In buona sostanza, il saldo contabile derivante da tale conto economico coincide con la somma algebrica di tutti i risultati economici rilevati nei singoli bilanci intermedi (compresa anche l'ultima frazione di periodo) la quale andrà integrata con le rettifiche iniziali a patrimonio netto”* (OIC 5, par. 6.2.2.2).

Tale conto economico – che potrà costituire un allegato al bilancio finale di liquidazione - sarà redatto in via extracontabile ed esporrà, in modo riassuntivo, l'importo delle varie classi di componenti reddituali positivi e negativi, secondo lo schema di cui all'art. 2425 Cod. Civ., con gli adattamenti ricordati e con l'indicazione delle voci relative all'utilizzo del *“Fondo per costi e oneri di liquidazione”*.

Quanto alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione ove prescritta, in assenza di indicazioni da parte dell'art. 2492 Cod. Civ., il principio contabile propende per corredare il bilancio finale dei liquidatori, analogamente a quanto previsto per i bilanci intermedi annuali, con entrambi i documenti. Tale soluzione appare funzionale all'obiettivo che fa del bilancio finale il rendiconto riepilogativo dell'intera gestione liquidatoria

In questo senso di colloca anche la previsione codicistica per cui tale bilancio ha lo scopo di evidenziare anche l'eventuale quota del patrimonio residuo che compete a ciascun socio, il cosiddetto *“piano di riparto”*, vale a dire un prospetto in cui vengono indicate le quote di ripartizione del capitale netto finale di liquidazione spettanti ai componenti della compagine sociale, quale risultante dallo stato patrimoniale del bilancio medesimo. Osserva in proposito l'OIC 5, par. 6.3: *“Il piano (o prospetto) di riparto forma dunque parte inscindibile del bilancio finale ed è opportuno che sia contenuto nella nota integrativa di tale bilancio o come suo allegato”*. Esso costituisce il documento logicamente conclusivo dell'informativa contabile della procedura, nel quale trovano evidenza, da un lato, il valore del capitale netto finale da ripartire (eventualmente articolato fra le diverse attività residue dell'impresa, quali la cassa, i depositi bancari e postali ed eventuali altri elementi patrimoniali attivi da assegnare in natura ai soci) e, dall'altro, le quote determinate per i soci, in funzione della percentuale di partecipazione di ciascuno al capitale sociale<sup>35</sup>.

Sebbene la struttura e la composizione del piano di riparto non pongano particolari problemi nella generalità dei casi, l'ampio spazio riconosciuto all'autonomia statutaria nei modelli societari di tipo capitalistico può determinare talune complicazioni. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il capitale sociale sia

<sup>34</sup> Oltre che la maggioranza della dottrina. In tal senso, M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari*, op. cit., p. 833; M. Confalonieri, *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, cit., p. 825; M. Paoloni – F.M. Cesaroni, *I bilanci straordinari*, op. cit., p. 355; M.S. Avi – M. Doria – S. Franchin, *La liquidazione delle società*, op. cit., p. 272 (in nota 142 viene riportato anche il riferimento agli Autori che ritengono, invece, che il bilancio finale non deve necessariamente riflettere tutti gli atti della liquidazione).

<sup>35</sup> Cfr. M.S. Avi – M. Doria – S. Franchin, *La liquidazione delle società*, op. cit., p. 277.

suddiviso in azioni di differenti categorie, che attribuiscono al loro possessore diritti diversi allorché venga rimborsato il valore nominale del titolo, o ad altre situazioni analoghe.

Una volta completata la predisposizione del piano di riparto, il bilancio finale di liquidazione, accompagnato dai vari allegati sopra descritti, deve essere corredato degli altri documenti previsti dall'art. 2492 Cod. Civ., ossia della “*relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti*” se presenti e depositato presso l'ufficio del registro delle imprese e, con ciò, messo a disposizione dei soci. La successiva iscrizione segna il momento a partire dal quale i liquidatori, senza attendere l'esplicita approvazione dei soci, possono iniziare a dare esecuzione al piano di riparto, sotto la propria diretta e personale responsabilità.

Al fine di tutelare l'interesse di ogni singolo socio alla corretta conduzione del procedimento di liquidazione ed il diritto alla propria quota di liquidazione, oltre che con l'obiettivo di velocizzare la fase conclusiva della vita dell'impresa, l'art. 2493 Cod. Civ. stabilisce un meccanismo presuntivo di ratifica del bilancio finale, sottratto alle ordinarie regole della collegialità ed al principio maggioritario, che costituisce appunto un *unicum* per i documenti di sintesi contabile. Esso si concretizza con la mancata presentazione di reclami da parte dei soci nel termine di novanta giorni dall'avvenuto deposito del rendiconto conclusivo presso il registro delle imprese e nelle forme disciplinate dal precedente art. 2492, commi 3 e 4, Cod. Civ..

L'art. 2493, peraltro, prende anche in considerazione l'eventualità in cui i soci intendano accelerare il procedimento di definizione del bilancio finale di liquidazione, prevedendo al secondo comma una variante del meccanismo anzidetto, finalizzata a rendere definitivo per fatti concludenti il documento di riepilogo contabile della procedura prima del decorso dei novanta giorni successivi all'iscrizione nel registro delle imprese, che consiste nell'attribuire alla quietanza rilasciata da ciascun socio “senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto” il valore di manifestazione della volontà di approvare il bilancio sulla base del quale detto pagamento è stato effettuato (e, quindi, incompatibile con ogni successiva contestazione).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, comprendente il piano di riparto ed una volta curata l'esecuzione di quest'ultimo, ai liquidatori non rimane che richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, affinché la stessa cessi di esistere come soggetto di diritto distinto ed autonomo dalle persone dei soci. L'art. 2494 Cod. Civ., da ultimo, impone ai liquidatori l'obbligo, allorché nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione non tutte le somme spettanti ai soci in base al piano di riparto siano state riscosse, di depositare le somme non riscosse presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome dei soci cui esse spettano.

## VALUTAZIONI DI FUNZIONAMENTO E VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE

### I criteri di valutazione da adottare in fase di liquidazione

Se si intende la liquidazione in senso tradizionale, ossia come quella fase terminale della vita dell'impresa preordinata alla trasformazione in forma liquida dell'intero patrimonio sociale, che passa inevitabilmente attraverso la definitiva disgregazione dell'azienda ed il realizzo degli *asset* che la componevano singolarmente considerati, è giocoforza concludere che nella predisposizione dei “*bilanci di liquidazione*” in senso stretto – indipendentemente dalla circostanza che si riferiscano all'inizio, ad un periodo intermedio, o alla fine della procedura – non è possibile applicare i criteri di valutazione codificati per il bilancio ordinario di esercizio.

Con riferimento al bilancio iniziale, la prima questione che si pone riguarda gli elementi patrimoniali attivi e passivi che, nel passaggio dalla contabilità ordinaria a quella di liquidazione, devono essere eliminati ovvero iscritti per la prima volta. Come chiarito dalla dottrina, infatti, “*nel bilancio iniziale di liquidazione dovranno essere iscritti tutti e solo i beni, materiali e immateriali ed i crediti, suscettibili di realizzo monetario; quanto alle passività, solo i debiti che dovranno essere estinti, con l'esclusione, quindi, di quelle passività che debiti non sono*”<sup>36</sup>.

Ne consegue che sono da stralciare, in sede di redazione del bilancio iniziale di liquidazione, tutte le attività non suscettibili di realizzo (come, ad esempio, i costi di impianto ed ampliamento e i costi di sviluppo capitalizzati), i beni immateriali non trasferibili a terzi, l'avviamento “derivativo” iscritto in bilancio e non ancora completamente ammortizzato, i crediti inesigibili. Per quanto concerne le passività, invece, si tratta di tutte quelle a cui non corrispondono debiti da estinguere, come i debiti ormai prescritti<sup>37</sup>.

I criteri con i quali occorre valutare le singole poste attive e passive del bilancio di liquidazione discendono logicamente dalle funzioni ad esso assegnate e dalla destinazione impressa al patrimonio sociale con lo scioglimento della società e sono radicalmente diversi, come detto, da quelli prescritti dall'art. 2426 e sgg. Cod. Civ. per il bilancio d'esercizio. Per le attività vi è un solo criterio: il probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve e tenuto presente che normalmente i beni vengono venduti separatamente. Anche per le passività vi è un unico criterio: il valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli interessi. Il valore di realizzo e quello di estinzione devono essere adottati a prescindere dal fatto che siano superiori o inferiori rispetto al corrispondente valore contabile.

<sup>36</sup> M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari*, op. cit., p. 776.

<sup>37</sup> Per una disamina completa delle attività e delle passività figuranti nel bilancio ordinario da eliminare, si fa rinvio all'OIC 5, par. 4.3.1. Rileva in proposito G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione. Profili evolutivi e analisi della nuova disciplina contabile*, op. cit., p. 46 che, se da un lato, la logica sottostante l'eliminazione delle attività e delle passività nel bilancio iniziale di liquidazione “*sia coerente con le finalità prognostiche cui mira il bilancio in commento, dall'altro non esclude (e non confligge con) un atteggiamento prudentiale*”.

A tale riguardo, la dottrina – sebbene l'utilizzo dei valori di realizzo/estinzione possa apparire l'unico approccio compatibile con la finalità propria dei bilanci di liquidazione - ha evidenziato che si tratta di un approccio che presenta non poche difficoltà ed incertezze<sup>38</sup>.

Anzitutto, infatti, la concreta individuazione dei valori di realizzo può rivelarsi attività estremamente disagiata per i liquidatori, che devono tenere in debito conto anche le condizioni e i tempi degli incassi e dei pagamenti (ad esempio, potrebbero essere indotti ad accettare sconti e riduzioni di prezzo per le giacenze di magazzino, al fine di accelerarne la dismissione). Si aggiunga che, laddove l'adozione dei criteri di realizzo/estinzione induca ad attribuire un maggior valore a talune attività o un minor valore alle passività, il risultato sarebbe quello di comunicare ai terzi valori che, per definizione, sono potenziali ed aleatori e che potrebbero, perciò, essere disattesi, in contrasto con la logica di cautela che, nella prassi, guida solitamente i liquidatori preoccupati delle proprie responsabilità personali. Per questi ed altri motivi, l'utilizzo di una contabilità a valori di realizzo potrebbe non essere la soluzione migliore ed anzi è spesso disatteso dalla prassi<sup>39</sup>.

L'aspetto che maggiormente caratterizza il bilancio iniziale, tuttavia, è legato alle attività ed alle passività da iscrivere per la prima volta e che non figurano nel bilancio ordinario di esercizio; ciò è diretta conseguenza della finalità esclusivamente prognostica dei bilanci di liquidazione, di cui si è già detto.

Ci si riferisce, in particolare, alla rilevazione del "*Fondo per costi ed oneri di liquidazione*", destinato ad accogliere tutti i costi e gli oneri che si prevede di sostenere dalla data di apertura sino alla chiusura della fase liquidatoria, al netto degli eventuali proventi che si prevede di realizzare. Tale voce è tipica del bilancio di liquidazione: i componenti positivi e negativi di reddito da contabilizzare al fondo sono quelli non già altrimenti inclusi nel bilancio iniziale di liquidazione, come ad esempio gli interessi attivi e passivi sui conti correnti e quelli di natura moratoria, gli affitti attivi e passivi, i compensi dei liquidatori e degli altri professionisti che renderanno le proprie attività nel corso della procedura, i proventi da titoli in portafoglio, i risarcimenti da esito positivo delle cause in corso.

Come puntualizza il principio contabile OIC 5, par. 4.3.2, l'iscrizione iniziale nel Fondo di tali costi, oneri e proventi "*costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario d'esercizio, che è giustificata dalla natura di bilanci straordinari dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione*". Tutto ciò che non è possibile prevedere nell'*an*, al momento di redazione del bilancio iniziale di liquidazione, o che non è possibile quantificare in modo attendibile non può essere iscritto.

Il Fondo per costi ed oneri di liquidazione figura distintamente fra le passività del bilancio iniziale di liquidazione e fra le passività di tutti i bilanci intermedi di liquidazione, fino alla sua completa estinzione.

---

<sup>38</sup> Cfr. diffusamente, sul punto, G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione. Profili evolutivi e analisi della nuova disciplina contabile*, op. cit., pp. 15-20, oltre che pp. 50-54.

<sup>39</sup> R.S. Camodeca – A. Savoia, *I bilanci delle imprese in crisi e in stato di insolvenza*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 534.

Tale previsione presenta, tuttavia, limiti e criticità importanti<sup>40</sup>. In primo luogo, determinare con ragionevole attendibilità l'ammontare dei costi che si ipotizza di sostenere (al netto dei proventi che si penda di conseguire) all'inizio della procedura liquidatoria è un esercizio alquanto complesso nella prassi operativa, che rischia di minare l'attendibilità dell'informativa contabile che il bilancio iniziale di liquidazione mira a fornire ai portatori di interesse. Inoltre, la previsione di un fondo come quello di cui trattasi, si scontra con le esigenze di cautela che comunque connotano l'operato dell'organo preposto alla liquidazione (che si deve assumere il compito e la responsabilità di prevedere l'esito di operazioni da compiere in futuro, darne evidenza esterna ed essere in grado di giustificarne la correttezza in caso di eventuali rilievi).

Sicché, nella prassi, il "*Fondo per costi ed oneri di liquidazione*" non viene spesso rilevato e lo stesso OIC, nell'ambito del nuovo principio contabile sui bilanci di liquidazione di cui si dirà approfonditamente nel successivo Capitolo 4, ne ha ridimensionato significativamente la previsione, disponendo che l'iscrizione di fondi avvenga solo a fronte di oneri per i quali sussiste un'obbligazione non evitabile da parte della società.

Con riferimento, invece, al bilancio intermedio (annuale) di liquidazione, non sono da segnalare particolari temi concernenti la valutazione degli elementi patrimoniali residui, diversi da quelli sopra sintetizzati per il bilancio iniziale. D'altro canto, in esso troveranno rappresentazione le disponibilità liquide alla data di riferimento, i beni e i crediti non ancora realizzati, nonché i debiti non ancora estinti, già iscritti nel bilancio iniziale, oltre alle nuove attività e passività accertate dai liquidatori nel corso della procedura, che saranno valorizzate secondo gli stessi criteri validi per il bilancio iniziale.

Analogamente, non si pongono particolari problemi in merito ai criteri di valutazione delle poste che vengono rappresentate nel bilancio finale di liquidazione, anche perché – almeno nella sua versione ideale – esso vedrà nell'attivo esclusivamente valori monetari.

### **Società in liquidazione con attività in continuazione**

Come più volte accennato, l'art. 2487, comma 1, lett. c), Cod. Civ. prevede che l'assemblea dei soci possa disporre l'esercizio provvisorio dell'attività dell'impresa o anche di suoi specifici rami, almeno fino alla relativa vendita in blocco, con il preciso scopo di conservarne il valore, in funzione del miglior possibile realizzo e della massimizzazione del ricavo ottenibile dalla cessione dell'azienda come complesso produttivo. Secondo l'OIC 5, par. 4.3.3, non si tratta di una vera e propria gestione "dinamica" di tipo lucrativo, bensì di una gestione che è pur sempre finalizzata alla conservazione, più che all'incremento del valore (anche perché non si tratta di conseguire utili distribuibili ai soci, non essendo ciò consentito in fase di liquidazione).

In tale eventualità, quindi, non si procede ad un realizzo diretto dei beni singolarmente considerati e l'intero patrimonio della società in liquidazione continua ad essere un complesso economico funzionante che produce reddito. La conseguenza maggiormente significativa è che non può essere applicato, per le attività, il

---

<sup>40</sup> Puntualmente evidenziati da G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione. Profili evolutivi e analisi della nuova disciplina contabile*, op. cit., p. 47 e sgg.

criterio del valore di realizzo per stralcio. I criteri di valutazione applicabili, perciò, sono quelli ordinari<sup>41</sup> - cioè quelli di funzionamento - tenuto però conto dello stato di liquidazione (sostanzialmente, si tratta degli stessi criteri applicati dagli amministratori nella redazione dello stato patrimoniale facente parte del loro rendiconto, al fine di determinare il risultato economico del periodo che va dall'inizio dell'esercizio sino alla data di cessazione della loro gestione e di inizio della procedura di liquidazione).

Inoltre, aggiunge il principio contabile, non si producono alcune delle variazioni nella composizione del patrimonio che sono state ricordate a proposito dei principi che presiedono alla formazione del bilancio iniziale di liquidazione. Sicché, ad esempio, dovendosi proseguire nell'ordinaria attività produttiva dell'impresa che richiede l'applicazione dei criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento, non vi è ragione per stornare i costi capitalizzati già iscritti nel bilancio dagli amministratori. Analogamente, non si procede all'annullamento delle immobilizzazioni immateriali intrasferibili o non realizzabili direttamente e singolarmente sul mercato e dell'avviamento.

Inoltre, in base al principio di competenza dei costi e ricavi nella sua normale accezione precisata dal principio contabile OIC 11, si deve procedere all'ammortamento dei beni materiali, immateriali e dei costi capitalizzati, considerando tuttavia la vita utile residua in relazione alla presumibile durata dell'esercizio provvisorio, ultimato il quale si procederà alla vendita in blocco dell'azienda.

Ugualmente, per le passività si procede al mantenimento delle voci e dei valori figuranti nel rendiconto degli amministratori, effettuando però sempre l'integrazione con l'iscrizione di fondi per rischi ed oneri per eventuali passività, certe o probabili, non iscritte dagli amministratori. Naturalmente, anche in questa ipotesi si iscrive il "*Fondo per costi ed oneri della liquidazione*", destinato però ad accogliere solo gli specifici componenti di reddito della liquidazione, estranei alla gestione provvisoria dell'azienda considerata.

Nella nota integrativa del bilancio intermedio di liquidazione deve essere particolarmente accurata l'illustrazione e la motivazione dei criteri di valutazione applicati e nella relazione sulla gestione vanno precisate le ragioni per le quali è stata disposta la prosecuzione dell'attività e le prospettive della liquidazione e deve essere indicato il probabile valore di realizzo in blocco dell'azienda al termine dell'esercizio provvisorio (art. 2490, comma 5, Cod. Civ.).

Può verificarsi, inoltre, l'eventualità in cui all'impresa facciano capo più aziende (o più complessi aziendali relativi a rami distinti dell'impresa) e l'assemblea disponga solo per alcune di esse la continuazione provvisoria dell'attività. In questa ipotesi, secondo l'OIC 5, par. 5.1.3, occorre che i bilanci intermedi determinino, con criteri diversi, due distinti risultati economici:

- quello delle aziende in liquidazione in senso stretto, facendo applicazione dei criteri di liquidazione
- e
- quello delle aziende di cui si prosegue l'attività, con i criteri di funzionamento.

---

<sup>41</sup> Puntualizza l'OIC 5, par. 4.3.3, "*Questo criterio può essere derogato solo qualora vi sia già un impegno contrattuale a fermo di vendita in blocco dell'azienda, al termine dell'esercizio provvisorio, per un prezzo superiore al suo valore contabile netto. In questa ipotesi può procedersi all'iscrizione della differenza fra i due valori in una voce dell'attivo "Avviamento derivante dalla cessione in blocco dell'azienda"*".

Entrambi i risultati devono essere rappresentati nell'unitario bilancio (intermedio) di liquidazione, come previsto dall'art. 2490, comma 5, Cod. Civ.. Ciò implica la tenuta di una specifica contabilità per l'azienda che prosegue l'attività e ragioni di chiarezza consigliano che, in allegato all'unitario bilancio della società in liquidazione, o in nota integrativa, venga riportato lo specifico bilancio (stato patrimoniale e conto economico) dell'azienda in esercizio.

Nell'unitario stato patrimoniale, la rappresentazione più opportuna è, secondo l'OIC 5, par. 5.2.4, quella ottenuta iscrivendo, per ciascuna voce delle attività e passività, in colonne affiancate:

- l'importo relativo alla gestione di liquidazione vera e propria;
- l'importo relativo alla gestione delle aziende in funzionamento;
- l'importo complessivo.

Analoga suddivisione fra le due gestioni ed utilizzo di tre colonne affiancate, va fatta per i componenti reddituali positivi e negativi, esponendo separatamente il risultato economico dell'una e dell'altra.

### **La revoca dello stato di liquidazione**

È possibile che, in alcuni casi, lo stato di liquidazione sia revocato e l'impresa torni ad operare normalmente<sup>42</sup>. Peraltro, la revoca può avvenire in ogni momento<sup>43</sup>, se necessario dopo avere eliminato la causa di scioglimento (art. 2487-ter, Cod. Civ.). Il perdurare del rapporto societario, infatti, consente ai soci di disporre (magari a notevole distanza di tempo dalla data in cui si è verificata la causa di scioglimento) – sempre che lo stato liquidativo, appunto, non sia originato da una fattispecie a loro non disponibile<sup>44</sup> - decidendo di “riattivare” l'impresa e renderla nuovamente strumento per il perseguimento dell'utile da ripartire, attraverso l'adozione di una delibera di revoca dello stato liquidatorio.

Gli effetti della revoca si esplicano tuttavia dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera assembleare – da adottare “*con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto*” - a meno che non vi sia già il consenso dei creditori sociali o non sia intervenuto il pagamento dei creditori che non abbiano dato il loro consenso.

Tra gli effetti della delibera di revoca c'è evidentemente la decadenza dei liquidatori dal loro incarico ed il conseguente subentro degli amministratori, che devono essere nominati nella medesima delibera. Gli altri organi sociali, come il collegio sindacale, il revisore legale esterno, l'assemblea dei soci, continuano la loro attività normalmente.

<sup>42</sup> Anteriormente alla riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6/2003, nel silenzio del legislatore del 1942 la revocabilità della liquidazione non era ammessa unanimemente. La dottrina ne riconosceva l'ammissibilità soltanto nei casi in cui la causa di scioglimento fosse disponibile per i soci; cfr. M.S. Avi – M. Doria – S. Franchin, *La liquidazione delle società*, op. cit., pp. 164-165, ove altri riferimenti bibliografici.

<sup>43</sup> L'OIC 5, par. 8.1, fa notare che la revoca della liquidazione potrebbe essere deliberata fino al termine dell'approvazione (e non del semplice deposito) del bilancio finale di liquidazione, in quanto, a seguito di tale approvazione, i soci diventerebbero creditori della società in relazione alla quota di liquidazione di loro pertinenza e tale diritto non potrebbe essere intaccato da una deliberazione assembleare adottata a maggioranza, ma solo se consta l'accordo unanime di tutti i soci.

<sup>44</sup> Si tratta, in sostanza, soltanto dei casi in cui lo scioglimento è determinato dal provvedimento dell'autorità governativa che dispone la liquidazione coatta amministrativa e dello scioglimento per nullità della società dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Con la revoca dello stato di liquidazione, come detto, l'impresa rientra in ipotesi di funzionamento. Pur in assenza di previsioni di legge che disciplinino il passaggio delle consegne dai liquidatori agli amministratori nell'ipotesi di revoca della liquidazione - sulla base di quanto disposto dall'art. 2487-bis, comma 3, Cod. Civ. - l'OIC 5, par. 8.2, richiede ai liquidatori, che cessano il loro incarico, di redigere un rendiconto della loro gestione, per il periodo successivo a quello di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione. Tale rendiconto deve essere predisposto utilizzando i valori di liquidazione.

Dopo il passaggio delle consegne, gli amministratori gestiranno invece l'impresa in ipotesi di funzionamento e applicheranno ai bilanci del periodo infrannuale corrispondente alla loro gestione i principi di valutazione tipici in ipotesi di sussistenza del postulato del *going concern*. Per fare questo, i medesimi amministratori, una volta ricevute le consegne da parte dei liquidatori, dovranno redigere uno stato patrimoniale di apertura, in cui ripristinare i valori di funzionamento, previsti dall'art. 2426 Cod. Civ..

In particolare, l'organo amministrativo nuovamente ristabilito può trovarsi a ereditare dai liquidatori tre diverse situazioni:

- quella in cui l'azienda o tutte le aziende facenti capo all'impresa erano previamente sottoposte alla liquidazione in senso stretto;
- quella in cui l'azienda o tutte le aziende erano in esercizio provvisorio;
- quella in cui coesistevano aziende in liquidazione e aziende in esercizio provvisorio.

Nel primo caso, a mente dell'OIC 5, par. 8.3.1, il rendiconto della gestione deve essere redatto dai liquidatori come un normale bilancio intermedio di liquidazione, pur con indicazioni nella nota integrativa più semplificate, che indicheranno solo le informazioni necessarie a spiegare quali siano i criteri di redazione utilizzati, oltre ad illustrare le movimentazioni del "*Fondo per costi e oneri di liquidazione*" precedentemente da loro costituito.

La situazione patrimoniale di apertura dell'impresa ritornata in funzionamento, a cura degli amministratori, deve invece prevedere la conversione dei valori di liquidazione delle attività e passività in valori di funzionamento. In particolare, per le attività ammortizzabili, occorre fare riferimento al valore contabile contenuto nel rendiconto degli amministratori che era stato da loro predisposto in apertura di liquidazione, al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni che si sarebbero dovuti calcolare nel periodo corrispondente alla gestione dei liquidatori. La contropartita delle rettifiche di apertura dei conti confluisce in un apposito conto denominato "*Rettifiche per il ripristino dei valori di funzionamento*", da iscriverne nel patrimonio netto di apertura. Il "*Fondo per costi ed oneri di liquidazione*" che residua dalla gestione dei liquidatori deve essere chiuso ed in sua vece si apposta un fondo destinato ad accogliere gli oneri, quali il compenso che i liquidatori devono eventualmente ancora percepire ed altri costi ed oneri di liquidazione, già maturati alla data di efficacia della revoca ma non ancora effettivamente sostenuti.

Quanto alla forma e al contenuto del primo bilancio annuale che si chiude dopo la revoca della liquidazione, lo stato patrimoniale non dovrebbe subire modifiche, in quanto il bilancio intermedio segue già lo schema di stato patrimoniale dell'art. 2424 Cod. Civ.; l'iscrizione delle voci delle attività e passività deve

avvenire sulla base degli ordinari criteri civilistici. Il conto economico, come accade per il primo bilancio annuale di liquidazione, sarà diviso in due parti, con due risultati distinti; la prima parte corrisponde all'ultimo periodo infrannuale gestito dai liquidatori e la seconda, invece, è relativa al periodo infrannuale gestito dagli amministratori dopo la revoca della liquidazione. Quest'ultima, in particolare, deve accogliere gli ammortamenti e le svalutazioni della seconda frazione dell'esercizio, mentre gli utilizzi del "*Fondo per costi ed oneri di liquidazione*" saranno solo quelli relativi al primo periodo infrannuale. In pratica – come chiarisce l'OIC 5, par. 8.3.1 - il conto deve essere predisposto con tre colonne che riportano, per ciascuna voce, rispettivamente, l'importo del primo periodo infrannuale, quello del secondo periodo infrannuale e l'importo complessivo.

La nota integrativa deve avere il contenuto tipico del bilancio intermedio di liquidazione per quanto concerne il primo periodo infrannuale, mentre presenta il contenuto ordinario di cui all'art. 2427 Cod. Civ. per quanto riguarda il secondo periodo dell'esercizio in cui avviene la revoca. Secondo il principio contabile, inoltre, essa include una spiegazione dettagliata del passaggio dai valori di liquidazione a quelli determinati secondo criteri di funzionamento; occorre altresì indicare i costi ed oneri di liquidazione previsti, quelli effettivamente sostenuti e quelli previsti, ma risparmiati in virtù della revoca della liquidazione. Infine, la relazione sulla gestione, oltre ai contenuti richiesti dall'art. 2428, Cod. Civ., illustra chiaramente le motivazioni che hanno portato alla revoca della liquidazione e fa il punto sui risultati della liquidazione stessa, indicando i valori iniziali di attività e passività e i valori realizzati nel corso della gestione liquidatoria.

Nell'ipotesi, invece, in cui gli amministratori ereditano dai liquidatori aziende che si trovano tutte in esercizio provvisorio, non è necessario apportare sostanziali modifiche ai valori, in quanto i liquidatori - nei bilanci intermedi di liquidazione - hanno già adottato criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento. Il "*Fondo per costi ed oneri di liquidazione*" deve tuttavia essere eliminato, mentre il conto economico (comunque suddiviso in due parti, in modo da riflettere il periodo infrannuale precedente la revoca da quello successivo alla stessa) recherà traccia dell'utilizzo di tale fondo solo nella sezione relativa al primo periodo infrannuale. La relazione sulla gestione, anche in questo caso, oltre ai normali contenuti previsti dall'art. 2428 Cod. Civ., deve indicare le motivazioni della revoca della liquidazione e fare il punto sui risultati della liquidazione stessa.

Da ultimo, allorché gli amministratori ereditino dai liquidatori sia (una o più) aziende in liquidazione, sia (una o più) aziende in esercizio provvisorio, la situazione patrimoniale predisposta dai liquidatori presenterà due sezioni distinte, una recante i valori in ipotesi di liquidazione per le aziende in liquidazione, l'altra con valori di funzionamento, per le aziende in esercizio provvisorio. Si renderà evidentemente necessario per gli amministratori procedere alla conversione dei valori contenuti nella prima sezione in valori determinati nuovamente in base a principi contabili in funzionamento, predisponendo una situazione patrimoniale di apertura (analogamente a quanto detto per la fattispecie in cui tutte le aziende siano in liquidazione in senso stretto). Pertanto, il primo bilancio di esercizio post revoca avrà uno stato patrimoniale non più distinto in sezioni, con valori tutti determinati in ipotesi di funzionamento, mentre il conto economico

sarà distinto in base ai risultati ottenuti nel primo periodo infrannuale e nel secondo periodo, successivo alla delibera di revoca. La nota integrativa dovrà dare contezza dei diversi criteri adottati per una parte delle aziende, vale a dire quelli in ipotesi di liquidazione, nel periodo infrannuale precedente la revoca, oltre alle regole seguite per la suddivisione tra le due gestioni dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari, nel periodo antecedente la revoca. Infine, la relazione sulla gestione informerà il lettore del bilancio sulle motivazioni della delibera di revoca e sul risultato complessivo della gestione liquidatoria.

### **Principi e criteri di formazione dei bilanci delle società “IAS compliant”**

Nei principi contabili internazionali IAS/IFRS non vi è alcun documento, né alcuna interpretazione SIC/IFRIC, che riguardi i criteri di redazione dei bilanci di una società in liquidazione volontaria. A tale lacuna fa fronte la Guida Operativa 5 elaborata dall’Organismo Italiano di Contabilità nel maggio 2010, intitolata “*I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant*” (di seguito “Guida Operativa OIC”), destinata appunto ad individuare i principi ed i criteri di formazione dei bilanci e degli altri documenti contabili della liquidazione delle società di capitali che, in forza delle disposizioni del D.Lgs. n. 38/2005, per obbligo o per scelta, preparano i loro bilanci utilizzando i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

L’OIC rileva, anzitutto, che i principi internazionali attualmente in vigore sono stati predisposti per entità in ipotesi di funzionamento, non di liquidazione e che, pertanto, l’applicabilità di tali principi non può che subire taluni adattamenti alla fattispecie liquidativa. Ne consegue che, per la predisposizione dei documenti contabili di sintesi relativi ai rami d’azienda in cui il *going concern* permane, risultano normalmente applicabili gli IAS/IFRS, senza necessità di adattamenti di rilievo. Con riferimento ai rami in liquidazione in senso proprio, invece, occorre fare riferimento alle norme emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili, anche a livello nazionale<sup>45</sup>; il che significa, come stabilito dalla Guida Operativa OIC, par. 2.2, fare applicazione di quelle codificate dall’OIC 5, relativamente ai bilanci redatti secondo le regole civilistiche e i principi contabili nazionali.

Il procedimento di liquidazione ed i prospetti di sintesi contabile che devono essere redatti dai soggetti (amministratori e liquidatori) che si avvicendano nel corso di esso, poiché sono definiti dagli artt. 2484 e ss. Cod. Civ., connotano obbligatoriamente anche la fase dissolutiva delle società che predispongono i bilanci in base ai principi contabili internazionali. A questo proposito, la Guida Operativa OIC sottolinea che non esistono differenze sostanziali tra le società che redigono i propri bilanci in base alle norme civilistiche e quelle che adottano gli IFRS. Differisce soltanto – nel caso di soggetti “IAS compliant” – la composizione del rendiconto sulla gestione degli amministratori, nonché quella del bilancio intermedio di liquidazione e del bilancio finale redatti dai liquidatori, che devono essere costituiti dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal

<sup>45</sup> Rileva la Guida Operativa OIC, par. 2.1 che, nel caso in cui un’entità predisponga i propri conti annuali in base ai principi IFRS e si trovi in condizioni non esattamente disciplinate da essi – quale è il caso della liquidazione volontaria – la scelta delle regole contabili da adottare si deve basare su quanto stabilito dal principio IAS 8 “*Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*” che, ai parr. 10-12, stabilisce una gerarchia delle fonti da seguire per colmare le lacune tecniche.

conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative al bilancio (come prescritto dallo IAS 1).

In un contesto in cui non viene autorizzata la prosecuzione dell'attività dell'impresa, quindi di liquidazione in senso proprio, si determinano le seguenti conseguenze in termini di criteri di valutazione per le società che adottano i principi contabili internazionali<sup>46</sup>:

- non ha più senso mantenere la distinzione tra attività e passività correnti e non correnti, in quanto tutti i beni e i crediti dovranno essere realizzati nel più breve tempo possibile, mentre la totalità delle passività - in linea di principio - deve essere estinta in tempi brevi;
- la determinazione della *financial performance*, vale a dire del risultato economico e finanziario dell'entità, non tiene conto dei postulati del *going concern* e – di massima - del principio di competenza economica (*accrual basis*). Continua invece a trovare applicazione il postulato della *substance over form*<sup>47</sup>;
- la determinazione dei componenti positivi e negativi di reddito deve tenere conto del nuovo status dell'entità. In particolare, non vengono valorizzati gli ammortamenti delle attività materiali e delle attività immateriali a vita utile definita, mentre i criteri di effettuazione dell'impairment test possono richiedere taluni adattamenti rispetto a quanto richiesto dai principi IAS 36 e IAS 39;
- il criterio di valutazione delle attività non è più il costo storico o il costo ammortizzato o il *fair value*, ma il valore di realizzo per stralcio dei beni e il valore di realizzo dei crediti, al netto dei relativi oneri;
- le passività devono essere valutate secondo il criterio del valore di estinzione dei debiti;

<sup>46</sup> La Guida Operativa OIC stabilisce le modalità di comportamento degli amministratori nella redazione del bilancio dell'esercizio chiuso poco prima della deliberazione della liquidazione o nel caso in cui essa sia imminente. La norma di riferimento, in questi casi, è il principio internazionale IAS 10, "*Events after the Reporting Period*", che tuttavia deve essere interpretata alla luce delle norme del Codice Civile concernenti la liquidazione. In particolare, lo IAS 10, par. 14, afferma che "*l'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò*". Di contro, in base al Codice Civile, lo stato di liquidazione non può ritenersi efficace solo perché lo decidono gli amministratori. Gli artt. 2484 e sgg., infatti, richiedono che gli amministratori accertino l'esistenza di almeno una delle cause di scioglimento e che l'assemblea dei soci deliberi formalmente la messa in liquidazione della società e la nomina dei liquidatori. Inoltre, la procedura di liquidazione può cominciare solo dopo l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori e della loro accettazione. Non è pertanto sufficiente la decisione degli amministratori, a cui fa riferimento lo IAS 10, affinché si interrompano le attività produttive e scatti l'obbligo di adozione dei principi contabili in ipotesi di liquidazione.

Per quanto riguarda, in particolare, i criteri di valutazione da adottare in fase di liquidazione si veda la Guida Operativa OIC, par. 5.2 e cap. 7 e C. Mezzabotta, *La liquidazione nei bilanci IFRS: aspetti introduttivi*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 8/2020, pp. 41-42.

<sup>47</sup> Con riguardo al bilancio iniziale di liquidazione, la Guida Operativa OIC, al par. 7.3, precisa che "*poiché il bilancio iniziale di liquidazione ha la funzione di accertare la composizione ed il valore del patrimonio della società al fine di stabilire di quali beni e crediti i liquidatori dispongano per coprire le passività esistenti e quelle future generate dalla liquidazione, esso non può essere predisposto esclusivamente in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ignorando i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti alla sua data di riferimento, i diritti di proprietà e di credito di cui la società è titolare e gli obblighi giuridici esistenti alla medesima data. Pertanto, a differenza di quanto avviene in sede di redazione del bilancio IAS di una impresa in funzionamento, qui è necessario rappresentare il patrimonio della società all'inizio della liquidazione in base ai criteri previsti dal Codice Civile (e dal Principio contabile OIC 5) e rilevare nella contabilità e nei bilanci annuali di liquidazione la dinamica di tale patrimonio in base ai medesimi criteri*".

- non si procede più all'attualizzazione dei crediti e dei debiti a medio-lungo termine, a motivo della difficoltà, in un contesto liquidatorio, di effettuare stime attendibili sul momento dell'effettivo incasso o pagamento.

Nel complesso, quindi, i contenuti della Guida Operativa OIC destinati alle società in liquidazione volontaria che applicano i principi contabili internazionali non si discostano particolarmente da quelli riportati nel principio contabile OIC 5<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Rileva C. Mezzabotta, *Redigere il bilancio IFRS in assenza di continuità aziendale*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 10/2020, p. 42, anche nella Guida Operativa OIC, "la mancanza di esempi pratici che aiutino il lettore a predisporre le tavole di sintesi e ad effettuare le dovute rettifiche in sede di apertura e di eventuale revoca della liquidazione. Questa mancanza era già presente nel principio OIC 5, e non è stata purtroppo colmata nel documento destinato alle società italiane che applicano gli IFRS".

## IL NUOVO OIC 5: ANALISI E SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE PROPOSTE

### Le ragioni delle modifiche apportate al principio contabile

La prassi operativa riscontrata dall’emanazione del principio contabile dà evidenza di una scarsa rispondenza della rendicontazione economico-finanziaria alle regole contabili previste dall’OIC 5 per le società che versano in stato di liquidazione<sup>49</sup>. Ciò essenzialmente per due ordini di fattori: da un lato, la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nei casi in cui esso sia superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori; la stima dei valori di realizzo è spesso inaffidabile a causa della volatilità dei mercati e genera, perciò, incertezze. Dall’altro, le disposizioni sul “*Fondo per costi ed oneri di liquidazione*” sono risultate di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria (che potrebbe anche protrarsi per diversi anni).

Per tali motivi, nell’aprile 2024, l’Organismo Italiano di contabilità ha reso pubblica una bozza per la consultazione del nuovo OIC 5 (di seguito “Nuovo OIC 5”)<sup>50</sup> che intende fornire una risposta alle maggiori criticità palesate dal principio contabile attualmente in vigore e venire incontro alle esigenze degli operatori, secondo una logica di maggiore prudenza. Le direttrici principali di questa nuova impostazione sono sostanzialmente le seguenti<sup>51</sup>: (i) per la valutazione delle poste dell’attivo dovrà essere utilizzato il criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato; (ii) per la valutazione delle poste del passivo si farà ricorso al criterio del valore di presumibile estinzione; (iii) gli oneri della liquidazione – con la finalità di limitare gli elementi di incertezza – verranno iscritti al fondo solo se sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.

Il Nuovo OIC 5 si segnala, anzitutto, per una struttura maggiormente semplificata rispetto al precedente, con lo scopo evidentemente di agevolarne l’applicazione<sup>52</sup>.

Per la classificazione e il contenuto delle voci, la valutazione degli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale, nonché per il contenuto della nota integrativa esso opera una chiara distinzione fra società in liquidazione senza attività in continuazione e società in liquidazione per le quali sia stato deliberato l’esercizio provvisorio dell’attività di impresa. Il nuovo principio contabile, inoltre, fornisce una dettagliata

<sup>49</sup> Per approfondimenti, si rinvia a G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione*, op. cit., pp. 55-58. L’Autore richiama lo studio di C. Marisca, G. Riccardi, G. Salzillo, S. Persichetti, *OIC n. 5 – Bilanci di liquidazione: Report sulla compliance*, in *Osservatorio dei bilanci e della comunicazione economico-finanziaria*, settembre 2021, <https://osservatoriosuibilanci.it/oic-n5-bilanci-di-liquidazione-report-sulla-compliance/>, nel quale vengono esposti i risultati di un’indagine empirica sull’aderenza della *disclosure* finanziaria delle imprese in liquidazione ai principi ed ai criteri contenuti nell’OIC 5.

<sup>50</sup> La consultazione del nuovo principio era prevista fino al 31 luglio 2024; a tutt’oggi, però, esso non è stato ancora definitivamente approvato.

<sup>51</sup> Cfr. O.I.C. Organismo Italiano di Contabilità, *Comunicato stampa – Consultazione bozza OIC 5 Bilanci di liquidazione*, Roma, 9 aprile 2024.

<sup>52</sup> In particolare, non vengono riproposte nel Nuovo OIC 5 molte indicazioni procedurali che riguardano le varie fasi attraverso cui si snoda la procedura di liquidazione societaria. Rimane il dubbio, perciò, che il “vecchio” OIC 5 mantenga la sua efficacia per tutti i passaggi che non sono stati modificati (di questa opinione è P. Meneghetti, *Il “nuovo” OIC 5 in tema di liquidazione societaria*, in *News Euroconference*, 3 dicembre 2024, che si riferisce a titolo esemplificativo al significato del primo bilancio di liquidazione, inteso come mera ricognizione patrimoniale delle attività e delle passività).

rappresentazione degli schemi di bilancio che i liquidatori sono tenuti a redigere nel corso della procedura, unitamente alla previsione della redazione anche del rendiconto finanziario.

Ciò detto in via preliminare, il Nuovo OIC 5 presenta differenze significative rispetto al precedente principio contabile, che verranno sinteticamente esposte nei successivi paragrafi.

### **Struttura e contenuto del nuovo bilancio di liquidazione**

Il Nuovo OIC 5, anzitutto, definisce il bilancio di liquidazione come quello “*redatto dai liquidatori ai sensi dell’articolo 2490 Cod. Civ.*” e non distingue i documenti di sintesi contabile in relazione alle diverse fasi del procedimento.

Relativamente alle società in liquidazione senza attività in continuazione - con riferimento alle quali si svolgono le considerazioni che seguono - lo schema di stato patrimoniale proposto dal nuovo principio contabile in Appendice “A” non reca la distinzione fra attivo fisso e attivo circolante, in quanto “*la classificazione delle voci dell’attivo è per natura e non per destinazione*” (cfr. Nuovo OIC 5, par. 10), come invece accade nei bilanci ordinari. Pertanto, nelle voci “attività immateriali” e “attività materiali” confluiscono i beni e i diritti classificati nei bilanci in continuità come immobilizzazioni immateriali e materiali. In tal modo, si dà evidenza che nello scenario liquidatorio tutti i cespiti aziendali sono destinati ad essere monetizzati nel minor tempo possibile.

Per quanto riguarda il contenuto dello stato patrimoniale, l’analisi dello schema proposto dal Nuovo OIC 5 non presenta l’elencazione di alcune attività, la cui iscrizione non può essere mantenuta nel bilancio di liquidazione. Si tratta, al solito, di quelle attività che non sono suscettibili di realizzo (come, ad esempio, i costi di impianto ed ampliamento e i costi di sviluppo capitalizzati), oltre che dell’avviamento. Occorre segnalare, inoltre, che, nonostante non sia ulteriormente richiesta la distinzione tra attivo circolante ed attivo immobilizzato, il prospetto riportato dal nuovo principio contabile mantiene l’indicazione separata dei crediti esigibili oltre l’esercizio successivo; si tratta di un’informazione importante per avere maggiore contezza sui tempi di pagamento ai creditori sociali.

Al passivo, invece, la novità più significativa consiste nell’eliminazione del “*Fondo per costi ed oneri di liquidazione*”. Come accennato nel precedente paragrafo, la scelta dell’OIC si prefigge di limitare gli elementi di incertezza del bilancio di liquidazione e, in tal senso, impone ai liquidatori di iscrivere fondi solo in presenza di oneri per i quali sussista un’obbligazione non evitabile da parte della società, non necessari e funzionali ai fini dello svolgimento di un’ordinata procedura liquidatoria, relativamente a cui non è possibile individuare benefici nella fase di liquidazione, quali ad esempio i canoni di locazione di magazzini inutilizzati, il costo del personale di produzione non rientrante in piani di ristrutturazione, i contratti di acquisto di beni che non saranno rivendibili (cfr. Nuovo OIC 5, Motivazioni alla base delle decisioni assunte, parr. 10 e 27)<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Tali oneri, infatti, generano benefici legati alla prosecuzione della liquidazione e, pertanto, sono rilevati in base alla rispettiva maturazione.

L'eliminazione del fondo evidenzia un radicale cambiamento della finalità principale assegnata ai bilanci di liquidazione, che non è più quella prognostica, ma essenzialmente quella di fornire un rendiconto della procedura liquidatoria<sup>54</sup>.

Di seguito si riportano gli schemi proposti dal Nuovo OIC 5.

### **ATTIVO**

**A) Attività immateriali:**

- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- attività immateriali in corso e acconti;
- altre.

**Totale.**

**B) Attività materiali:**

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali;
- altri beni;
- attività materiali in corso e acconti.

**Totale.**

**C) Partecipazioni in:**

- imprese controllate;
- imprese collegate;
- imprese controllanti;
- imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- altre imprese.

**D) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

- verso soci per versamenti ancora dovuti;
- verso imprese controllate;
- verso imprese collegate;
- verso controllanti;
- verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;
- verso altri;
- verso clienti;
- crediti tributari imposte anticipate.

<sup>54</sup> Il rilievo è di G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione*, op. cit., p. 65.

**E) Altre attività finanziarie:**

- titoli di debito;
- strumenti finanziari derivati attivi.

**Totale.****F) Rimanenze:**

- materie prime, sussidiarie e di consumo;
- prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci;
- acconti.

**Totale.****G) Disponibilità liquide:**

- depositi bancari e postali;
- assegni;
- danaro e valori in cassa.

**Totale.****H) Ratei e risconti****PASSIVO****A) Patrimonio netto:**

- I - Capitale
- II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
- III - Riserve di rivalutazione
- IV - Riserva legale
- V - Riserve statutarie
- VI - Altre riserve, distintamente indicate
- VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
- VIII - Utile (perdite) portato a nuovo
- IX - Utile (perdita) dell'esercizio
- X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

**Totale.****B) Fondi per rischi e oneri:**

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) strumenti finanziari derivati passivi;
- 4) altri.

**Totale.****C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

**Totale.****E) Ratei e risconti.**

Nel caso in cui, invece, l'assemblea dei soci abbia previsto la continuazione, anche parziale, dell'attività dell'impresa, gli schemi da utilizzare saranno quelli ordinari. Sono aggiunte però specifiche voci all'attivo dello Stato Patrimoniale che accolgono le attività destinate alla liquidazione in modo da distinguere, come prevede l'art. 2490 Cod. Civ., le attività in continuità da quelle in liquidazione, garantendo maggiore trasparenza e consentendo di avere con immediatezza l'evidenza fra ciò che rimane operativo e ciò che, invece, deve essere dismesso. È rimessa al redattore del bilancio la scelta sul livello di dettaglio per natura da fornire negli schemi, secondo la rilevanza delle poste.

Analogamente, lo schema di conto economico del nuovo bilancio di liquidazione risulta pressoché sovrapponibile a quello previsto per i bilanci ordinari dall'art. 2425 Cod. Civ.. Ciò nonostante, sono state introdotte delle voci specifiche destinate ad accogliere i proventi e gli oneri realizzati nella fase di liquidazione, rispettivamente classificati in "A.6" e in "B.15" del prospetto. L'informazione che da esse si ritrae è rilevante, sia nel caso in cui la società abbia deciso di proseguire l'attività di impresa in fase di liquidazione, sia nel caso in cui abbia deciso di interromperla, dal momento che consente al lettore del bilancio di apprezzare

l'economicità delle operazioni poste in essere dai liquidatori. Pertanto, l'OIC non ha ritenuto necessario differenziare lo schema di conto economico nelle due situazioni.

Da ultimo, il Nuovo OIC 5 chiarisce espressamente che il bilancio di liquidazione deve includere anche il rendiconto finanziario (documento divenuto parte integrante del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 2423 Cod. Civ., per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 139/2015, quindi successivamente alla redazione della precedente versione del principio contabile). Quanto alla sua forma ed al suo contenuto, questo prospetto non presenta significative differenze rispetto a quello ordinariamente previsto per le aziende in funzionamento, fatta eccezione per alcune rettifiche rese necessarie dallo scenario liquidatorio. In particolare, sono eliminati i risultati intermedi relativi alla gestione del capitale circolante (coerentemente con il venir meno della distinzione fra attivo fisso e circolante) e i riferimenti ai flussi di cassa in uscita per realizzare nuovi investimenti e per erogare nuovi crediti di natura finanziaria (poiché si dà per scontato che una società in liquidazione non effettui nuovi investimenti o finanziamenti)<sup>55</sup>.

A tale riguardo, la dottrina ritiene che l'introduzione del rendiconto finanziario tra i prospetti del bilancio di liquidazione – oltre ad essere imposta dalla nuova formulazione del Codice Civile – è anch'essa rappresentativa di una finalità prognostica che si va sempre più accompagnando ad una finzione di rendicontazione delle attività liquidatorie, consentendo nello specifico ai soggetti interessati di ricevere informazioni con continuità in merito all'andamento delle operazioni e alle prospettive di recupero delle risorse finanziarie<sup>56</sup>.

### **I nuovi criteri di valutazione**

Un altro aspetto rilevante della nuova versione del principio OIC 5 riguarda il profilo valutativo, poiché esso prevede che nel bilancio di liquidazione si faccia sostanzialmente uso dei medesimi criteri di valutazione che sono tipici delle imprese in funzionamento e, quindi, lascia maggiore spazio al principio della prudenza quale linea guida per le valutazioni contabili. In particolare, come accennato, viene stabilito che le attività – in quanto destinate alla vendita – sono valutate al minore tra il costo e il valore di presumibile realizzazione, il quale ultimo perciò non costituisce l'unico parametro di riferimento.

Tale innovazione consegue alla ridefinizione delle finalità del documento contabile, che non è più lo strumento attraverso il quale si misura il valore del patrimonio residuo attribuibile alla compagine sociale, dopo aver monetizzato l'attivo ed estinto tutte le passività dell'impresa, quanto piuttosto il rendiconto dell'operato dei liquidatori<sup>57</sup>. Inoltre, essa determina un significativo passo verso la semplificazione operativa,

<sup>55</sup> Lo schema di rendiconto finanziario adottabile dalle società in liquidazione è riportato nelle Appendici "C" e "D" del Nuovo OIC 5, rispettivamente per i casi in cui l'assemblea non abbia deliberato il proseguimento dell'attività d'impresa, ovvero abbia deliberato la sua continuazione.

<sup>56</sup> G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione*, op. cit., p. 69.

<sup>57</sup> La finalità prognostica del bilancio di liquidazione viene tuttavia assolta dall'informativa contenuta nella nota integrativa, con la quale i liquidatori devono illustrare le prospettive della procedura e fornire un'indicazione sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi, oltre che circa l'adeguatezza delle risorse esistenti o previste a soddisfare tutte le passività e gli oneri della liquidazione.

poiché in precedenza il postulato contabile richiedeva all'organo preposto alla liquidazione un costante monitoraggio del valore di realizzo delle attività, con il connesso carico di incertezze, profili di responsabilità ed aggravio di oneri amministrativi<sup>58</sup>.

Per valore di realizzazione si intende il prezzo di vendita dell'attività, al netto dei costi diretti di vendita e dismissione, avuto riguardo delle condizioni di vendita applicate nella fase di liquidazione. Tale valore non necessariamente coincide con quello di mercato ben potendo la società, per esigenze della liquidazione, decidere ad esempio di vendere a prezzi più bassi nella prospettiva di un incasso immediato<sup>59</sup>.

Per le attività materiali, immateriali, i titoli di debito e le partecipazioni, il Nuovo OIC 5 fa riferimento al confronto tra valore netto contabile all'avvio della liquidazione e valore di presumibile realizzo, dato che il riferimento al costo poteva ingenerare dubbi interpretativi. In particolare, l'OIC ha voluto evitare che il termine costo fosse interpretato come costo storico originario, al lordo di eventuali svalutazioni o ammortamenti di esercizi precedenti.

Per gli elementi dell'attivo immobilizzato, il passaggio al criterio di valutazione al minore tra il costo e il valore di realizzazione rappresenta un cambiamento di principio contabile, pertanto, eventuali differenze sono iscritte a patrimonio netto nella voce "*Rettifiche di liquidazione*", senza transito a conto economico. In conseguenza di tale cambiamento di principio contabile, ad esempio, tutte le attività/immobilizzazioni immateriali non cedibili a terzi (come, ad esempio, i costi di impianto e ampliamento oppure l'avviamento) sono eliminate dal bilancio.

Dato che la procedura liquidatoria è finalizzata al realizzo delle attività e all'estinzione delle passività iscritte in bilancio, in deroga al criterio di valutazione al minore tra il costo e il valore di realizzazione, la società può riflettere nella valutazione degli elementi dell'attivo o del passivo i fatti successivi rilevanti ai fini realizzativi dell'attività liquidatoria intervenuti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, quando tali fatti hanno comportato in via definitiva il realizzo, l'estinzione o l'insussistenza di attività o passività. In questi casi, il principio della prudenza è rispettato essendo l'attività o la passività realizzata o estinta.

Al fine di evitare politiche di bilancio, è stato previsto che tale opzione debba essere applicata coerentemente a tutte le fattispecie che vi rientrano. Se la società esercita tale opzione, ad esempio, rileverà in bilancio sia l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile realizzata dopo la chiusura dell'esercizio, sia la minusvalenza derivante dall'eventuale distruzione dell'impianto intervenuta nello stesso periodo. Allo stesso modo, nel caso in cui la società abbia concluso accordi volti a stralciare in via definitiva un debito o parte dello stesso, potrà valutare la passività tenendo conto degli effetti di tali accordi.

Inoltre, i crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo e, quindi, al valore che la società stima di poter realizzare. Nella prospettiva della liquidazione, ciò che assume rilevanza è l'importo che la società si

---

<sup>58</sup> Relativamente ad entrambi gli aspetti citati nel testo, cfr. ancora G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione*, op. cit., pp. 73-74.

<sup>59</sup> Uno specifico approfondimento sulle possibili configurazioni di valore delle attività che rispondono a quanto richiesto dal Nuovo OIC 5 viene svolto da D. Celenza – A. Volante, *Il valore degli asset aziendali nei bilanci di liquidazione secondo la nuova bozza dell'OIC 5*, in *Amm. & Fin.*, n. 7/2024, pp. 17-19.

attende di realizzare e perciò di incassare. Conseguentemente, l'utilizzo di criteri quali il costo ammortizzato e l'attualizzazione, che portano all'iscrizione di valori diversi, non ha più ragione di trovare applicazione.

I debiti, invece, sono iscritti al valore di presunta estinzione e cioè all'importo da corrispondere, senza che assumano più rilievo il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. Tale valore può essere superiore, così come inferiore, rispetto al valore nominale, ad esempio per effetto di penali per ritardi addebitate dai creditori o stralci concessi per velocizzare il realizzo delle poste. In ottemperanza al principio di prudenza, è previsto che un debito possa essere iscritto ad un valore inferiore al nominale solo se si è certi che il creditore concederà uno sconto o rinunci a parte del credito.

## CONCLUSIONI

Il concetto di liquidazione, nella dottrina economico-aziendale, viene tradizionalmente associato alla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa e viene identificato con il procedimento che mira alla trasformazione in forma liquida del patrimonio aziendale per soddisfare i creditori sociali e – in ultimo - attribuire l'eventuale netto residuo ai soci. Questa impostazione è la logica conseguenza della convinzione che la liquidazione presupponga una crisi irreversibile dell'impresa e che non vi sia altra strada che quella della sua dissoluzione.

In verità, con la riforma del Codice Civile del 2003 e la crescente complessità delle strutture societarie, la liquidazione può presentarsi con sempre maggiore frequenza come un passaggio certamente straordinario nella vita di un'impresa, ma teso alla sua trasformazione, che non necessariamente determina la cessazione dell'azienda (o di uno o più dei suoi rami), la quale ultima potrebbe essere ceduta in blocco oppure proseguire la sua attività, una volta che sia stata riorganizzata ed alleggerita degli elementi che ne condizionano negativamente la prosecuzione. Tanto che lo stato di liquidazione può essere, senza dubbio ormai, anche revocato dall'assemblea dei soci.

Le riferite considerazioni non si esauriscono solo sul piano teorico-giuridico, ma condizionano anche l'impostazione e i criteri di formazione della rendicontazione contabile (vale a dire, i bilanci di liquidazione in senso lato) che gli organi preposti alla procedura devono fornire a cadenze determinate agli *stakeholder*. Secondo una visione che riflette la prospettiva della liquidazione come processo di inevitabile disgregazione del patrimonio sociale, al bilancio di liquidazione è affidata una funzione prognostica circa l'esito della procedura, ossia quella di preconizzarne l'esito ed accertare se le disponibilità finanziarie esistenti e quelle che si genereranno per effetto delle operazioni dei liquidatori siano sufficienti a soddisfare tutte le passività e gli oneri della procedura. Di conseguenza, il principio contabile di riferimento impone di adottare quali unici criteri di valutazione delle attività e delle passività aziendali, rispettivamente, i valori di realizzazione e quelli di estinzione.

Tale impostazione ha generato forti perplessità da parte degli operatori - motivate non solo dall'inadeguatezza al mutato e meno rigido concetto di liquidazione rispetto al passato, ma anche da comprensibili esigenze di cautela da parte dei liquidatori, redattori del bilancio – oltre che notevoli incertezze e difficoltà applicative, tanto che studi recenti hanno evidenziato una più che scarsa aderenza operativa alle indicazioni contenute nell'OIC 5.

Per far fronte a questa situazione, nell'aprile dello scorso anno, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato una bozza per la consultazione del nuovo OIC 5 (a tutt'oggi non ancora approvata), profondamente modificato in una forma più semplice e schematica, che recepisce la possibilità di una convivenza fra liquidazione e continuità aziendale e propone l'adozione di criteri di valutazione assai simili a quelli che improntano il bilancio ordinario di esercizio, limitando il ricorso alle stime discrezionali. Emblematica, in tal senso, è l'eliminazione del "*Fondo per costi e oneri della liquidazione*" che, nella versione precedente del principio contabile, era spesso motivo di incertezza e complessità.

Il bilancio di liquidazione, inoltre, nella prospettiva del nuovo *standard*, è disciplinato come un unico documento contabile soggetto ad aggiornamenti periodici, senza più distinzione fra bilancio iniziale, annuale e finale, con ciò favorendo la comparabilità e continuità dell'informativa. In questo senso, può quindi dirsi che la finalità del bilancio di liquidazione non è più solo quella essenzialmente prognostica di stimare il patrimonio finale della procedura, quanto principalmente quella di rendicontarne l'andamento.

In conclusione, la versione emendata del principio OIC 5 rappresenta un significativo passo in avanti nella disciplina contabile dei bilanci di liquidazione, con la quale il regolatore contabile intende tener conto, da un lato, dell'evoluzione che ha subito il concetto di liquidazione dell'impresa (quale passaggio non necessariamente prodromico all'estinzione della società ma, talvolta, strumentale alla sua trasformazione e al suo rilancio) e, al contempo, venire incontro alle difficoltà che gli operatori hanno riscontrato nel fare applicazione della normativa precedente, che richiedeva l'adozione di una complessa contabilità a valori di realizzo, nonché, da ultimo, alle perplessità dei liquidatori ad abbandonare i criteri di funzionamento per ragioni di cautela.

## BIBLIOGRAFIA

- M.S. Avi, *L'attività dei liquidatori in sede di apertura della liquidazione volontaria*, in *Il fisco*, n. 47/2005
- M.S. Avi – M. Doria – S. Franchin, *La liquidazione delle società*, Il Sole 24 ORE, Milano, 2008
- P. Balzarini, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, a cura di L.A. Bianchi e G. Strampelli, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi - F. Ghezzi – M. Notari, Egea, Milano, 2016
- R.S. Camodeca – A. Savoia, *I bilanci delle imprese in crisi e in stato di insolvenza*, Giuffrè, Milano, 2020
- M. Caratozzolo, *I bilanci straordinari*, Giuffrè, Milano, 2009
- D. Celenza – A. Volante, *Il valore degli asset aziendali nei bilanci di liquidazione secondo la nuova bozza dell'OIC 5*, in *Amm. & Fin.*, n. 7/2024
- M. Confalonieri, *I bilanci nella liquidazione volontaria*, in *Riv. Dott. Comm.*, n. 3/1989
- M. Confalonieri, *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, Il Sole 24 ORE, Milano, 2025
- C. Marisca, G. Ricciardi, G. Salzillo, S. Persichetti, *OIC n. 5 – Bilanci di liquidazione: Report sulla compliance*, in *Osservatorio dei bilanci e della comunicazione economico-finanziaria*, settembre 2021
- P. Meneghetti, *Il “nuovo” OIC 5 in tema di liquidazione societaria*, in *News Euroconference*, 3 dicembre 2024
- C. Mezzabotta, *La liquidazione nei bilanci IFRS: aspetti introduttivi*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 8/2020
- C. Mezzabotta, *Redigere il bilancio IFRS in assenza di continuità aziendale*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, n. 10/2020
- M.G. Musardo, *La problematica individuazione dei criteri di redazione del bilancio in caso di perdita di continuità aziendale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 5/2016
- O.I.C. Organismo Italiano di Contabilità, *OIC 5 “Bilanci di liquidazione”*, Roma, giugno 2008
- O.I.C. Organismo Italiano di Contabilità, *Serie: Guide operative “I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant”*, Roma, maggio 2010
- O.I.C. Organismo Italiano di Contabilità, *OIC 5 “Bilanci di liquidazione” - bozza per la consultazione*, Roma, aprile 2024
- O.I.C. Organismo Italiano di Contabilità, *Comunicato stampa – Consultazione bozza OIC 5 Bilanci di liquidazione*, Roma, 9 aprile 2024
- A. Paciello – L. Potito, *Bilanci straordinari*, Giappichelli, Torino, 2013
- M. Paoloni – F.M. Cesaroni, *I bilanci straordinari*, Cedam, Padova, 1999
- C. Pasquariello, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Cedam, Padova, 2005
- L. Potito, *Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese*, Giappichelli, Torino
- F. Prenestini, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, a cura di L.A. Bianchi e G. Strampelli, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti – L.A. Bianchi - F. Ghezzi – M. Notari, Egea, Milano, 2016
- Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, *Continuità aziendale*
- G. Riccardi, *Bilanci di liquidazione. Profili evolutivi e analisi della nuova disciplina contabile*, Giappichelli, Torino, 2024
- G. Zappa, *Le produzioni nell'economia delle imprese*, Giuffrè, Milano, 1956